

**IN.SAR. S.p.A.**

**MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE  
E GESTIONE  
ex D.Lgs. 231/2001**

**(Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231)**

---

**Cagliari, 9/9/2015**

# INDICE

1.	LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DI CUI AL D.LGS. 231/2001.....	4
1.1	Il regime di responsabilità introdotto dal Decreto.....	4
1.2	Le sanzioni di cui al Decreto.....	8
1.3	La costruzione dei Modelli di cui al Decreto.....	8
1.4	I Modelli organizzativi quale esimente della responsabilità.....	9
1.5	Responsabilità dell'ente.....	9
1.6	Caratteristiche del Modello.....	10
2.	L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI IN.SAR. SpA.....	111
2.1	Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello.....	112
2.2	Funzione del Modello.....	112
2.3	Diffusione del Modello all'interno della Società.....	123
2.4	Diffusione del Modello all'esterno.....	123
2.5	Modifiche e integrazioni del Modello.....	133
2.6	Impegno dell'Organo dirigente.....	133
3.	MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICI DI COMPORTAMENTO.....	144
3.1	Destinatari.....	144
3.2	Principi generali di comportamento.....	144
3.3	Il sistema disciplinare.....	166
4.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	199
4.1	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	199
4.2	Individuazione dell'Organismo di Vigilanza.....	199
4.3	L'informativa all'Organismo di Vigilanza.....	211
4.3.1	Informazioni su eventi o fatti occasionali, interessanti i reati di cui al Decreto.....	211
4.3.2	Informazioni su eventi o fatti previsti, nell'ambito dei protocolli interni.....	211
4.3.3	Modalità di trasmissione delle informazioni.....	222
5.	RISCHI CONNESSI ALLE TIPOLOGIE DI REATO.....	233
5.1	Reati connessi ad erogazioni pubbliche e contro il patrimonio dello Stato.....	233
5.1.1	Fattispecie di reato.....	233
5.1.2	Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali.....	244
5.1.3	Misure di controllo e prevenzione.....	266
5.2	Reati contro la Pubblica Amministrazione.....	277
5.2.1	Fattispecie di reato.....	277
5.2.2	Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali.....	30
5.2.3	Misure di controllo e prevenzione.....	31
5.3	Reati associativi.....	33
5.3.1	Fattispecie di reato.....	363
5.3.2	Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali.....	355
5.3.3	Misure di controllo e prevenzione.....	385
5.4	Delitti con finalità di terrorismo.....	35
5.4.1	Fattispecie di reato.....	35
5.4.2	Aree di rischio - Attività e funzioni aziendali.....	35
5.4.3	Misure di controllo e prevenzione.....	36
5.5	Falsità in monete, carte di credito e valori di bollo.....	36
5.6	Reati contro la vita e l'incolumità individuale.....	36
5.6.1	Fattispecie di reato.....	36
5.6.2	Aree di rischio - Attività e funzioni aziendali.....	36
5.6.3	Misure di controllo e prevenzione.....	37
5.7	Reati contro la personalità individuale.....	37
5.7.1	Fattispecie di reato.....	38
5.7.2	Aree di rischio - Attività e funzioni aziendali.....	38
5.7.3	Misure di controllo e prevenzione.....	38
5.8	Reati informatici e telematici.....	38
5.8.1	Fattispecie di reato.....	39
5.8.2	Aree di rischio - Attività e funzioni aziendali.....	43
5.8.3	Misure di controllo e di prevenzione.....	44
5.9	Reati contro il patrimonio.....	45

5.9.1	Fattispecie di reato.....	45
5.9.2	Aree di rischio - Attività e funzioni aziendali.....	45
5.9.3	Misure di controllo e di prevenzione.....	45
5.10	Reati in materia societaria.....	46
5.10.1	Fattispecie di reato.....	46
5.10.2	Aree di rischio - Attività e funzioni aziendali.....	48
5.10.3	Misure di controllo e di prevenzione.....	50
5.11	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	52
5.11.1	Fattispecie di reato.....	52
5.11.2	Aree di rischio - Attività e funzioni aziendali.....	52
5.11.3	Misure di controllo e di prevenzione.....	53
5.12	Abuso di Mercato.....	53
5.12.1	Fattispecie di reato .....	53
5.12.2	Area di rischio - Attività e funzioni aziendali.....	55
5.13	Reati ambientali.....	55
5.13.1	Fattispecie di reato.....	55
5.13.2	Area di rischio - Attività e funzioni aziendali.....	60
5.13.3	Misure di controllo e prevenzione.....	60
5.14	Impiego di lavoratori irregolari.....	61
5.14.1	Aree di rischio- Attività e funzioni aziendali.....	61
5.14.2	Misure di controllo e di prevenzione.....	62
6.	AMBITI AZIENDALI E VALUTAZIONE DEI RISCHI .....	62
6.1	Consiglio di Amministrazione .....	62
6.2	Presidente del Consiglio di Amministrazione.....	63
6.3	Amministratore Delegato.....	63
6.4	Direzione amministrazione e controllo (DACO) .....	64
6.5	Direzione gestionale (DIGES) .....	67
6.6	Direzione Affari Generali (DAGE).....	69
7.	L'OPERATIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	70
7.1	Le verifiche periodiche .....	70
	ALLEGATO A – Codice Etico	
	ALLEGATO B – Organigramma	
	ALLEGATO D - PROCEDURE	
	ALLEGATO E – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	

#### **ABBREVIAZIONI (legenda)**

Decreto	=	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
CE	=	Codice Etico
Modello	=	Modello di Organizzazione e Gestione
c.p.	=	Codice penale
c.c.	=	Codice civile
CDA	=	Consiglio di Amministrazione
Pres.	=	Presidente
AD	=	Amministratore Delegato
DACO	=	Direzione Amministrativa e Controllo
DIGES	=	Direzione Gestionale
DAGE	=	Direzione Affari Generali
RSDACO	=	Responsabile Direzione Amministrativa e Controllo
RSDIGES	=	Responsabile Direzione Gestionale
RSDAGE	=	Responsabile Direzione Affari Generali
CS	=	Collegio Sindacale
OdV	=	Organismo di Vigilanza
Segr.	=	Segreteria
PA	=	Pubblica Amministrazione: Stato e altri Enti pubblici.
UE	=	Unione Europea
RAS	=	Regione Autonoma Sardegna

# **1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DI CUI AL D.LGS. 231/2001**

## **1.1. Il regime di responsabilità introdotto dal Decreto**

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto"), recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico dei soggetti giuridici, per alcuni reati commessi nell'interesse o vantaggio degli stessi:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo degli Enti stessi;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica attore materiale del fatto.

Gli Enti non rispondono se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

I reati per i quali può sorgere la responsabilità amministrativa degli Enti sono indicati ai seguenti articoli del Decreto, come modificato ed integrato dai Decreti legislativi 350/2001, 61/2002, 231/2007, 121/2011 e 109/2012 e dalle Leggi 7/2003, 228/2003, 62/2005, 262/2005, 7/2006, 38/2006, 123/2007, 48/2008, 94/2009, 99/2009, 190/2012.

### **Articolo 24 – Reati contro il patrimonio ai danni dello Stato:**

- malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)
- truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, comma 2, c.p.)
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
- frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (640 ter c.p.)

### **Articolo 24 bis – Reati informatici e telematici**

- documenti informatici (art. 491 bis c.p.)
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. (art. 615 quinquies c.p.)
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. (art. 635 ter c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 quinquies c.p.)

**Articolo 24 ter – Reati associativi**

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)
- scambio elettorale, politico – mafioso (art. 416 ter c.p.)
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o sostanze psicotrope (art. 74 DPR 309/90)

**Articolo 25 – Reati contro la Pubblica Amministrazione**

- concussione (art. 317 c.p.)
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- peculato, concussione, corruzione, istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

**Articolo 25 bis – Reati contro la fede pubblica**

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

**Articolo 25 bis.1 Reati contro l'industria e il commercio**

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

**Articolo 25 ter** – *Reati societari* previsti dal codice civile

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e comma 3, c.c.)
- falso in prospetto (art. 2623 c.c.) (l'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34)
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)
- impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- illecite operazioni sulle azioni della società o di altri titoli ad essa appartenenti (art. 2628 c.c.)
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- aggio (art. 2637 c.c.)
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

**Articolo 25 quater** – *Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, nonché dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

**Articolo 25 quater.1** – *Reati contro la persona*

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

**Articolo 25 quinquies** – *Reati contro la personalità individuale*

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)
- pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)
- tratta di persone (art. 601 c.p.)

**Articolo 25 sexies** - *Reati di abuso di mercato*

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184)
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185)

**Articolo 25 septies** - *Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

**Articolo 25 octies** – *Reati contro il patrimonio*

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

**Articolo 25 nonies** – *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941)

**Articolo 25 decies** – *Reati contro l'amministrazione della giustizia*

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità (art. 377 bis c.p.)

**Articolo 25 undecies** – *Reati ambientali*

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258);
- traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2);
- Inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8);
- Inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9);

#### **Articolo 25 duodecies** – *Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*

- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 commi 12 e 12 bis D.Lgs n. 286 del 1998)

## **1.2. Le sanzioni di cui al Decreto**

Le sanzioni a carico degli Enti, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, sono:

- a) *sanzioni pecuniarie*, in ogni caso;
- b) *sanzioni interdittive*, quando l'Ente ha tratto profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o in caso di reiterazione degli illeciti.  
Dette sanzioni sono costituite da:
  - interdizione all'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere un pubblico servizio;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
  - divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- c) *confisca del prezzo o del profitto del reato*, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- d) *pubblicazione della sentenza*.

## **1.3. La costruzione dei Modelli di cui al Decreto**

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati, deve essere una decisione strategica della Società.

Il Modello, che prevede un approccio per processi, sarà articolato in un Manuale di riferimento, contenente il sistema di norme, di prescrizioni e di modalità organizzative, volte a prevenire la commissione dei reati e, in ogni caso, a limitarne gli effetti a carico della Società.

Tale Manuale sarà utilizzabile dalle parti interne ed esterne della Società, inclusi gli eventuali organi di certificazione qualità, per valutare la capacità dell'Ente ad ottemperare ai requisiti stabiliti dalla stessa Società, sulla base delle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/01.

## **Riferimenti normativi ed interpretativi**

- Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, adottata nella Conferenza di Parigi del 21 novembre 1997;
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, siglata a New York il 9 dicembre 1999;
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- Codice penale, per gli articoli richiamati dal D.Lgs. 231/01;
- Codice civile, per gli articoli richiamati dal D.Lgs. 231/01;
- Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex. D.Lgs. 231/01 approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

### **1.4. I Modelli organizzativi quale esimente della responsabilità**

L'articolo 6 del Decreto prevede una forma specifica di esonero dalla predetta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione (i "Modelli") idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei *modelli* nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone, che hanno commesso il reato, hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'*Organismo di vigilanza*.

### **1.5. Responsabilità dell'ente**

L'ente deve stabilire, documentare, attuare, controllare e tenere aggiornato il Modello e migliorarne, con continuità, l'efficacia.

L'ente deve, sulla base di quanto indicato nel presente manuale:

- a) identificare gli obblighi ed i principi etici di riferimento;
- b) identificare i processi (procedure documentate) necessari per il Modello e provvedere alla loro applicazione nell'ambito di tutta l'organizzazione;
- c) implementare un processo di gestione dei rischi (Risk Management),
- d) assicurare la disponibilità delle risorse necessarie per supportare l'efficace funzionamento e il monitoraggio continuo delle attività, attraverso l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza;
- e) monitorare, valutare e analizzare i processi di cui sopra;
- f) attuare le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento continuo dei processi.

## 1.6. Caratteristiche del Modello

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
- b) prevedere specifici protocolli (procedure documentate e tenute aggiornate) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente, in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie, idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

I Modelli possono essere definiti, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base dei codici di comportamento, redatte dalle Associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

La Confindustria ha predisposto e consegnato al Ministero della giustizia delle *Linee guida* per la predisposizione dei Modelli. Secondo dette linee guida, l'adozione di un Modello idoneo e corrispondente ai requisiti dettati dal Decreto deve necessariamente contemplare:

- a) *valutazione del rischio*: approfondita analisi delle attività e degli uffici a rischio in relazione alla possibile commissione di reati del tipo indicato dal decreto;
- b) *realizzazione di un sistema di gestione del rischio*: individuazione di procedure e sistemi organizzativi e di controllo preventivo che minimizzino i rischi sopra individuati;
- c) *predisposizione di un Codice etico*: è elemento essenziale per poter sostenere che tutti gli amministratori e i dipendenti sono a conoscenza delle norme di comportamento da tenere nell'esecuzione dell'attività lavorativa, con particolare riferimento alle attività individuate come "a rischio";
- d) istituzione di un Organismo interno di controllo: *l'Organismo di Vigilanza*.

## 2. L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI IN.SAR. SpA

Il *Modello di Organizzazione e Gestione* (il "Modello"), adottato da IN.SAR. SpA (la "Società" o "IN.SAR.") per la prevenzione dei reati, quale insieme di procedure, protocolli, norme di comportamento, sanzioni disciplinari, è composto da una Parte generale e da una Parte speciale.

La **Parte generale** comprende la descrizione delle caratteristiche e della struttura del Modello adottato dalla Società; la Società potrà valutare l'opportunità di rendere pubblica la parte generale, anche quale importante riferimento ai destinatari terzi, come definiti al paragrafo 3.1.

I capitoli e gli allegati, che costituiscono la parte generale, sono i seguenti:

- Capitolo 1 – La responsabilità amministrativa degli Enti
- Capitolo 2 – L'adozione del Modello da parte della Società
- Capitolo 3 – Modello Organizzativo e Codici di comportamento
- Capitolo 4 – L'Organismo di Vigilanza
- Allegato A – Codice etico

La **Parte speciale** comprende la descrizione delle aree di rischio e la valutazione del rischio per ciascun ambito aziendale; essa comprende anche l'illustrazione delle procedure interne richiamate dal Modello, che fanno parte integrante del Modello stesso.

I capitoli e gli allegati che costituiscono la parte speciale sono costituiti dai seguenti:

- Capitolo 5 – Rischi connessi alle tipologie di reato
- Capitolo 6 – Ambiti aziendali e definizione dei rischi
- Capitolo 7 – L'operatività dell'Organismo di Vigilanza
- Allegato B – Organigramma IN.SAR. SpA
- Allegato C – Poteri e procure agli Organi Sociali e al Management
- Allegato P – Procedure interne
- Allegato Q – Il Decreto

### 2.1. Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

La Società, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali e a tutela del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del *Modello di organizzazione e di gestione* previsto dal Decreto.

Il presente *Modello* è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione (CdA) ed è aggiornato al ..... 2014.

### 2.2 Funzione del Modello

Scopo del *Modello* è la definizione di un sistema strutturato e organico di direttive e di attività di controllo, valido non solo a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto, ma anche quale strumento organizzativo gestionale e di controllo, volto alla razionalizzazione ed al monitoraggio dei comportamenti aziendali.

In particolare, mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio" e la loro conseguente proceduralizzazione, il *Modello* si propone le finalità di:

- determinare, in tutti quelli che operano in nome e per conto della Società, la consapevolezza di incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni

sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società;

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto, anche nel caso in cui la Società stessa fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio, sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del *Modello* sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappatura delle "aree di attività a rischio" dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e la documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico.

### **2.3 Diffusione del Modello all'interno della Società**

L'efficace attuazione del *Modello* è funzione anche della sua diffusione e conoscenza all'interno della Società e della consapevolezza, per tutti i dipendenti, della volontà della Società di operare nell'ambito di una concreta e costante applicazione dei principi di comportamento in esso contenuti.

L'attuazione del *Modello*, dopo la sua approvazione, dovrà quindi essere accompagnata da:

- una formale presentazione del documento al personale;
- la consegna formale di un documento riportante il *Modello* a ciascun dipendente;
- l'effettuazione di incontri di illustrazione e sensibilizzazione del personale sui contenuti del *Modello*;
- la pubblicazione del Modello sulla rete interna, a disposizione del personale dipendente.

### **2.4 Diffusione del Modello all'esterno**

Poiché il comportamento dei collaboratori o degli altri soggetti con cui la Società ha rapporti contrattuali (professionisti, soggetti operanti quali rappresentanti, a vario titolo, o quali mandatarî della Società, altre società o aziende con le quali sussistono rapporti d'affari o di partnership, ecc.), in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente *Modello*, può comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, è indispensabile che l'attuazione del Modello sia accompagnata da una specifica diffusione dei suoi contenuti a tali collaboratori e terzi.

A tal fine si renderà necessario provvedere a:

- consegnare formalmente a ciascun collaboratore esterno un documento riportante la parte generale del Modello, con annotazione degli estremi della consegna;
- richiedere ai collaboratori, all'atto della consegna del documento o contestualmente alla stipula del contratto, l'impegno ad osservare le regole di comportamento ivi riportate;

- rendere edotti tali soggetti esterni che la mancata applicazione delle norme di comportamento potrà comportare la risoluzione del contratto e/o l'applicazione delle altre sanzioni indicate nel documento;
- pubblicare su internet la parte generale del Modello;
- invitare formalmente i fornitori a rendersi edotti dei contenuti del Modello Organizzativo della Società, così come è pubblicato sul sito internet di IN.SAR.; da tale obbligo sono comunque dispensati i fornitori di beni e servizi di modesta entità.

## **2.5 Modifiche e integrazioni del Modello**

In conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto, il presente *Modello* è un atto di emanazione dell'organo dirigente dell'Ente. Conseguentemente il Modello di organizzazione, di gestione e di controllo per la prevenzione dei rischi, è adottato dal CDA, con l'indicazione che l'attività di attuazione e di gestione del Modello, comprensivo dei protocolli, del Codice etico, del sistema sanzionatorio e delle modalità di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, è affidato alle competenze dell'AD.

In considerazione dell'adozione del Modello da parte del CDA, eventuali sue modifiche ed integrazioni rilevanti dovranno essere approvate dallo stesso.

## **2.6 Impegno dell'Organo dirigente**

L'AD assicura lo sviluppo e la messa in atto del Modello di organizzazione, gestione e controllo, attraverso le seguenti attività:

- comunicare all'organizzazione l'importanza di ottemperare senza riserve ad ogni prescrizione prevista dal Modello;
- promuovere una politica di conformità al Modello;
- assicurare che siano definiti gli obiettivi di compliance al Modello;
- assicurare la disponibilità delle risorse;
- assicurare il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- adottare gli strumenti sanzionatori;
- assicurare che le responsabilità, i compiti, le deleghe e le autorità siano definite e rese note nell'ambito dell'organizzazione.

### 3 MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICI DI COMPORTAMENTO

Le regole di comportamento contenute nel presente *Modello* si integrano con quelle del *Codice etico* (Allegato B) e con le policy interne, rappresentate dalle prescrizioni della Società, dalle procedure interne adottate, pur nell'ambito delle differenti finalità che esse perseguono.

Sotto tale profilo, infatti:

- il **Modello** risponde a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati, per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'Azienda, possono comportare per quest'ultima una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto stesso;
- il **Codice etico** rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società, allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti. Il codice etico raccomanda, promuove, o vieta, determinati comportamenti, indipendentemente da quanto previsto a livello normativo. L'inosservanza, dovrà dar luogo a sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse da chiunque agisca in modo da coinvolgere con le proprie azioni l'organizzazione.
- le **procedure interne** derivano dall'esigenza di regolamentare analiticamente le attività aziendali, in conformità alle prescrizioni della Società e di formalizzare comportamenti e flussi documentali in funzione di ottimizzare il controllo interno. Le procedure sono elencate nell'Allegato P al presente Manuale.

#### 3.1 Destinatari

Per "Destinatari" si intendono i soggetti ai quali sono rivolte le prescrizioni contenute nel Modello e che sono tenuti alla loro osservanza.

Specificatamente sono Destinatari:

- il CDA;
- l'AD;
- l'Organismo di Vigilanza;
- i Responsabili di Direzione;
- il Management interno e gli altri dipendenti;
- i Collaboratori, i professionisti, i soggetti operanti quali rappresentanti o mandatarî, a vario titolo, della Società;
- i Partner (Società del Gruppo, Società collegate, altre Società o Aziende con le quali sussistono rapporti d'affari; clienti; fornitori) di IN.SAR SpA.

#### 3.2 Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari dovranno adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto, al fine di impedire il verificarsi dei reati qui previsti.

A tal fine è fatto espresso divieto ai Destinatari di cui sopra di:

- porre in essere azioni o comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate - Sezione III "Responsabilità amministrativa da reato", Capo I, del Decreto;

- porre in essere azioni o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle previste dal Decreto, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione o di incaricati di un pubblico servizio, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

In particolare, nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal *Codice etico* adottato dalla Società) è fatto divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o, in genere, a rappresentanti della Pubblica Amministrazione ("*Funzionari pubblici*");
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali; in particolare è vietata qualsiasi forma di regalo a "*Funzionari pubblici*" italiani ed esteri o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda; gli omaggi consentiti si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere l'immagine della Società e devono essere documentati in modo adeguato, al fine di consentire le dovute verifiche;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio promesse di assunzione) in favore di "*funzionari pubblici*" (o loro familiari), che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- d) effettuare prestazioni in favore di Partner (come definiti al paragrafo precedente), che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo o di collaborazione, costituito nei confronti dei Partner stessi;
- e) riconoscere compensi a favore dei collaboratori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti;
- f) accettare per se stessi o per i propri familiari elargizioni in denaro, omaggi o regali al di fuori della prassi aziendale, nonché altri vantaggi o prestazioni di qualsiasi natura, tali che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio, anche indiretto, all'azienda;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- h) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- i) impedire lo svolgimento di controlli o verifiche da parte degli organi societari o da terzi, su incarico degli stessi organi;
- j) alterare i dati contenuti negli archivi informatici aziendali o nelle banche dati ai quali la Società ha accesso;
- k) produrre documenti di qualunque genere o dichiarazioni non conformi alle risultanze del sistema informativo aziendale, dei dati contabili, delle deliberazioni degli organi societari;
- l) detenere materiale e dati inerenti la pornografia o accedere ai siti internet che presentano tali dati ed immagini.
- m) installare o comunque introdurre nella rete di IN.SAR *software* o *hardware* o comunque programmi o dati che non rientrino nella funzione relativa al proprio profilo o *software* o *hardware* o programmi o dati che possano impedire, danneggiare, interrompere il sistema informatico o favorire la perdita, l'alterazione, la distruzione (anche solo parziali) o il furto di dati.
- n) introdursi abusivamente in sistemi telematici o informatici protetti da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso o comunque non essendo il legittimo titolare delle credenziali di accesso.
- o) detenere, procurarsi, riprodurre o diffondere abusivamente codici di accesso o mezzi idonei all'accesso dei sistemi di IN.SAR. protetti da misure di sicurezza.

- p) procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di soggetti non autorizzati o privi di legittimazione o di credenziali dispositivi, apparecchiature, programmi, sistemi e dati appartenenti al sistema informativo di IN.SAR.
- q) alterare, in qualsiasi modo, documenti informatici e di produrre, inoltrare, trasmettere documenti informatici falsi o comunque alterati.
- r) ricevere incassi o effettuare pagamenti al di fuori del canale bancario salvo per somme inferiori ai 150 euro non costituenti frazione o parte di incasso o pagamento superiore alla menzionata cifra.
- s) sostenere iniziative di soggetti che non rispettino le normative ambientali.
- t) sostenere iniziative di soggetti che non rispettino le normative in materia di lavoro ed immigrazione.

### 3.3 Il sistema disciplinare

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato **sistema sanzionatorio** per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

Per regole di condotta e procedure interne previste dal Modello si intendono:

- le prescrizioni del Codice Etico;
- le procedure interne richiamate dal presente Manuale;
- i principi di comportamento indicati al paragrafo 3.2 "Principi generali di comportamento";
- le norme del Codice penale e del Codice civile richiamate al Capitolo 5 "Tipologie di reato";
- il rispetto delle deleghe e dei poteri di cui all' Allegato C (da modificare);
- l'obbligo di comunicazione all'Organismo di Vigilanza degli eventi o fatti indicati al paragrafo 4.3;
- ogni altra prescrizione o raccomandazione contenuta nel presente manuale.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal *Modello* sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

#### A. Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente *Modello*, e richiamate a titolo esemplificativo al paragrafo precedente, sono definiti come *illeciti disciplinari*.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dallo Statuto dei lavoratori, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 7 della legge 30 maggio 1970 n. 300 ed eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, in applicazione dei "Criteri di correlazione per le mancanze dei lavoratori e i provvedimenti disciplinari" richiamati dal CCNL, si prevede che:

##### A.1 Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO verbale o scritto

Il lavoratore che violi uno dei principi di comportamento di cui al paragrafo 3.2 o le procedure interne previste dal presente *Modello* (ad esempio che non osservi le procedure scritte, ometta di dare comunicazione all'*Organismo di Vigilanza* delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del *Modello* stesso.

## **A.2 Incorre nel provvedimento della MULTA**

Il lavoratore che violi ripetutamente i principi di comportamento di cui al paragrafo 3.2 o le procedure interne previste dal presente *Modello* o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento ripetutamente non conforme alle prescrizioni del *Modello* stesso, prima che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate.

## **A.3 Incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE dal servizio e dalla retribuzione**

Il lavoratore che, violando i principi di comportamento di cui al paragrafo 3.2 o le procedure interne previste dal presente *Modello* o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del *Modello* stesso, ovvero compiendo atti contrari all'interesse della Società, ovvero denunciando all'*OdV* la commissione di reati non rispondenti al vero, arrechi danno alla Società stessa o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei propri beni.

## **A.4 Incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO senza preavviso e con trattamento di fine rapporto (licenziamento per mancanze)**

Il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente *Modello* diretto al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, ovvero che denunci all'*OdV* la commissione di reati non rispondenti al vero, avendo altresì diffuso a terzi tale denuncia, determinando grave danno patrimoniale o di immagine alla Società.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate anche in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari a carico del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

## **B. Misure nei confronti dei dirigenti**

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente *Modello* o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del *Modello* stesso, si applicheranno, nei confronti dei responsabili, le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto nazionale della categoria, avuto riguardo del livello di gravità delle infrazioni, quale indicato, a titolo esemplificativo, ai precedenti paragrafi da A.1 a A.4.

## **C. Misure nei confronti degli Amministratori**

In caso di violazione del *Modello* da parte degli Amministratori della Società, l'*Organismo di Vigilanza* informerà il Collegio Sindacale, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

## **D. Misure nei confronti dei Sindaci**

In caso di violazione del *Modello* da parte dei Sindaci della Società, l'*Organismo di Vigilanza* informerà l'AD, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

#### **E. Misure nei confronti dei componenti l'Organismo di Vigilanza**

In caso di violazione del *Modello* da parte dell'Organismo di Vigilanza, l'organo aziendale che ne è venuto a conoscenza informerà l'AD e il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa e da quanto indicato al successivo paragrafo 4.2.

#### **F. Misure nei confronti di collaboratori e altri soggetti**

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni o da altri soggetti con cui la Società ha rapporti contrattuali (collaboratori esterni e partner, come indicato al paragrafo 3.1), in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente *Modello* e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali (lettere di incarico od accordi di partnership), anche la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

## 4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 4.1 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto prevede, all'articolo 6, comma 1, lettera b), che l'esimente dalla responsabilità amministrativa operi qualora sia affidato ad un Organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di vigilanza opera con la massima autonomia ed indipendenza ed è autorizzato a svolgere qualunque tipo di controllo od ispezione, funzionali allo svolgimento dei compiti affidatigli, e consistenti nel:

- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello organizzativo, ovvero verificare la corrispondenza al presente Modello organizzativo dei comportamenti aziendali;
- vigilare sul rispetto del Codice Etico da parte degli organi societari, dei dirigenti e del personale dipendente;
- valutare costantemente l'adeguatezza del Modello organizzativo adottato, verificando l'effettiva capacità di prevenire in concreto i comportamenti indesiderati;
- predisporre una relazione informativa, su base semestrale, da inviare al CDA, all'AD e al Collegio Sindacale, in ordine all'attività di controllo e verifica svolte e all'esito delle stesse;
- presentare al CDA e all'AD proposte di modifica, integrazione o adeguamento del presente Modello organizzativo e del Codice etico, al fine di rendere tali documenti conformi ad eventuali modifiche della struttura o della missione della società, ovvero al fine di colmare lacune o imperfezioni riscontrate in sede di applicazione del Modello organizzativo ovvero del Codice etico.

Per consentire la più ampia possibilità di svolgimento della propria attività di sorveglianza, l'Organismo di Vigilanza e gli eventuali collaboratori, interni od esterni, dietro presentazione di apposita lettera di incarico, potranno:

- svolgere ispezioni in tutti gli Uffici e Sedi della Società, accedendo a tutta la documentazione conservata presso gli stessi;
- richiedere direttamente al personale dipendente informazioni con riferimento ad atti ed attività da questi compiute.

Inoltre, in attuazione della c.d. "legge anticorruzione" e successive integrazioni e modifiche, il CDA individua il Responsabile di Prevenzione della Corruzione.

### 4.2 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo chiamato a svolgere le funzioni di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello dovrà possedere specifiche caratteristiche.

- Essere un "*organismo dell'ente*", cioè un organo interno alla Società.
- Essere dotato di "*autonomi poteri di iniziativa e controllo*", vale a dire dotato di una generale autonomia funzionale all'interno della società; la posizione dell'OdV nell'ambito della società dovrà poter garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di ogni componente della società.
- Essere dotato della necessaria *professionalità* (conoscenze delle tecniche ispettive, contabili e giuridiche)
- Essere in grado di assicurare una vigilanza costante ("*continuità di azione*") sull'attività aziendale e sul rispetto del Modello.

La contestuale presenza di tali requisiti conduce all'identificazione dell'Organismo di Vigilanza di IN.SAR. SpA in un organo autonomo, denominato *Organismo di Vigilanza* operante con la massima autonomia ed indipendenza, in *posizione di staff* con gli altri organi societari e con l'intera struttura operativa.

L'Organismo di Vigilanza (OdV) è un *organo collegiale*, nominato dal CDA.

La durata naturale dei componenti dell'OdV coincide con quella del CDA che l'ha nominato e i suoi membri possono essere rieletti.

L'emolumento dell'OdV è stabilito dal CDA, all'atto del conferimento del mandato.

Il mandato cessa per: scadenza naturale (come sopra), dimissioni, revoca per giusta causa da parte dell'Organo che ha conferito il mandato stesso.

Al riguardo, per giusta causa di revoca, dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda l'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'OdV, come definiti nel Modello di organizzazione e gestione;
- l'inosservanza dei principi di comportamento indicati nel Codice etico e nel precedente paragrafo 3.2;
- la sentenza di condanna della società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett.d) del Decreto;
- l'avvenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, a carico dell'OdV per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- la sentenza di proscioglimento (per es. per prescrizione del reato) con attribuzione di responsabilità;
- l'avvenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, a carico dell'OdV ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il CDA, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre – con l'approvazione del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un OdV ad interim.

Le attività operative di Controllo e Conformità potranno, con decisione del CDA e dietro proposta dell'OdV, essere affidate a professionisti esterni di comprovata esperienza e professionalità, anche non facenti parte dell'OdV.

I compiti eventualmente delegati all'esterno sono quelli relativi allo svolgimento delle attività di carattere tecnico-ispettivo, fermo restando l'obbligo dei professionisti esterni di riferire all'OdV; è evidente, infatti, che l'affidamento di questo tipo di delega non fa venir meno la responsabilità dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla funzione di vigilanza ad esso conferita dalla legge.

L'OdV ed i collaboratori esterni eventualmente incaricati, presentando apposita lettera di incarico, potranno svolgere ispezioni in tutti gli uffici della Società, accedendo a tutta la documentazione conservata presso gli stessi, e potranno richiedere direttamente ai dipendenti informazioni con riferimento ad atti ed attività da questi compiute.

I dipendenti dovranno fornire le informazioni in modo tempestivo, chiaro, veritiero.

Per conseguire le proprie finalità l'OdV può, inoltre, aver accesso ai verbali del Collegio Sindacale nonché ai risultati dell'attività svolta dai revisori esterni e dai legali della società, compresi quei

professionisti che, ancorché non incaricati direttamente dall'IN.SAR da questa ricevano il compenso per l'attività prestata a favore di personale dipendente.

Di ciascuna verifica od ispezione è redatto un verbale, registrato presso il protocollo della Società, e tenuto agli atti dell'OdV. Esso sarà trasmesso in copia al CDA e al Collegio Sindacale.

L'*Organismo di Vigilanza*, qualora riscontri da parte di taluno dei soggetti di cui al Decreto comportamenti contrari alle disposizioni legislative in vigore, al *Codice etico* o al presente *Modello organizzativo*, provvederà ad inoltrare dettagliata segnalazione al CDA e al Collegio Sindacale nonché, ove dovuto, alle autorità competenti.

L'*Organismo di Vigilanza* potrà essere convocato in qualsiasi momento dagli organi societari e potrà a sua volta chiedere di consultarsi con l'AD, per riferire in merito al funzionamento del *Modello* od a situazioni specifiche.

### **4.3 L'informativa all'Organismo di Vigilanza**

#### **4.3.1 Informazioni su eventi o fatti occasionali, interessanti i reati di cui al Decreto.**

Dovranno essere trasmesse all'OdV, da chiunque ne venga a conoscenza, all'interno della Società (i "Destinatari", di cui al paragrafo 3.1):

- i provvedimenti e le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti (ma rientranti nella sfera di riferimento di IN.SAR), per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dal personale, in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati previsti dal Decreto;
- i rapporti eventualmente preparati dai Responsabili Direzione o dall'AD o dal Collegio Sindacale nell'ambito delle loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate in riferimento alle prescrizioni del Modello e ai reati previsti dal Decreto;
- le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto, provenienti sia da IN.SAR., sia da società controllate e collegate, sia dalle Società od Enti che fanno parte della compagine sociale;
- la documentazione prevista dalle singole parti specifiche del Modello.

#### **4.3.2 Informazioni su eventi o fatti previsti, nell'ambito dei protocolli interni.**

L'OdV avrà accesso alla documentazione prevista dalle singole parti specifiche del *Modello*, quali ad esempio:

- le "*Schede intervento*", contenenti i dati delle diverse fasi di gestione delle Iniziative;
- i contratti stipulati, le convenzioni sottoscritte, i progetti avviati, gli incarichi ricevuti e confermati e quant'altro impegni la società con la Pubblica Amministrazione e con terzi;
- le dichiarazioni, rilasciate dai dipendenti e collaboratori, in forma tale da tutelare la privacy del soggetto, circa i rapporti di parentela o di affinità con soggetti che appartengono alla Pubblica Amministrazione;
- i verbali del CDA, del Collegio sindacale e della documentazione scambiata con la Società di revisione incaricata della certificazione del bilancio.

### 4.3.3 Modalità di trasmissione delle informazioni

Le segnalazioni dei dati e dei fatti di cui ai paragrafi precedenti, dovranno essere fatte pervenire all'OdV attraverso comunicazioni scritte, indicando espressamente che la corrispondenza è riservata all'OdV, o comunicazioni via e-mail, utilizzando lo specifico indirizzo riservato all'OdV; la segnalazione dovrà contenere tassativamente:

- le generalità o la ragione sociale e la residenza del soggetto che effettua la comunicazione;
- la qualifica del rapporto esistente con la Società (dipendente, amministratore, sindaco, collaboratore, ecc.);
- il riferimento alle prescrizioni del *Modello* e ai reati previsti dal Decreto;
- i provvedimenti e le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti (ma rientranti nella sfera di riferimento di IN.SAR), per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dal personale, in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati previsti dal Decreto;
- i rapporti eventualmente preparati dai Responsabili Direzione o dall'Organo amministrativo o dal Collegio Sindacale nell'ambito delle loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate in riferimento alle prescrizioni del *Modello* e ai reati previsti dal Decreto;
- le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto, provenienti sia da IN.SAR., sia da società controllate e collegate, sia dalle Società od Enti che fanno parte della compagine sociale;
- la sottoscrizione della comunicazione.

Non saranno pertanto prese in considerazione dall'OdV le segnalazioni anonime, generiche o non riferite ai reati di cui al Decreto.

Qualora tuttavia la comunicazione, non anonima e non generica, dovesse segnalare la commissione di reati diversi da quelli di cui al Decreto, l'OdV è tenuto a trasmettere immediatamente la comunicazione stessa al Liquidatore e al Collegio Sindacale, per gli opportuni provvedimenti.

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere protocollate a cura dell'OdV su apposito protocollo, conservato ed aggiornato sotto la responsabilità dell'OdV stesso o di un incaricato, in modo da garantire l'anonimato del soggetto che effettua la comunicazione.

La falsità delle segnalazioni presentate all'OdV è definita quale *illecito disciplinare* e comporterà l'applicazione delle sanzioni indicate al paragrafo 3.3.

## 5 RISCHI CONNESSI ALLE TIPOLOGIE DI REATO

### 5.1 Reati connessi ad erogazioni pubbliche e contro il patrimonio dello Stato

#### 5.1.1 Fattispecie di reato

Le fattispecie di reato di cui dalla presente sezione, per una più agevole lettura ed interpretazione, anche in rapporto all'attività svolta da IN.SAR., sono raggruppabili come segue:

#### A. Erogazioni dello Stato o di altri enti pubblici direttamente ad IN.SAR.

##### **Malversazioni a danno dello Stato o di altri enti pubblici (art. 316-bis c.p.).**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, estraneo alla Pubblica Amministrazione, dopo aver ottenuto dallo Stato o da altro Ente Pubblico (Regione, Provincia, Comune) o dalla Comunità Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, *non li destina o non li utilizza secondo le predette finalità.*

Tenuto conto che il momento in cui si è consumato il reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

##### **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o dell'U.E. (art. 316-ter c.p.).**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, *consegue indebitamente*, per se o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.

In questo caso, non rilevando l'uso fatto delle erogazioni, il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa in danno dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

#### B. Erogazioni dello Stato o di altri enti pubblici verso terzi, per il tramite di IN.SAR.

##### **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640, comma 2, e 640-bis c.p.).**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (o ad altro Ente Pubblico).

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, per ottenere vantaggi di natura economica (es. riconoscimento di corrispettivi sull'attività svolta, nell'ambito di convenzioni con la PA), nella predisposizione di documenti o dati per far ottenere a terzi l'assegnazione di fondi pubblici (finanziamenti, contributi), si forniscano dolosamente alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere.

#### C. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico:

Tale ipotesi di reato (art. 640-ter c.p.) si configura nel caso in cui, alterando le modalità di funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, arrecando danni allo Stato o ad altri Enti Pubblici.

Potrà realizzarsi il reato in esame qualora, ad esempio, una volta ottenuto l'accesso ad un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenibile legittimamente.

### **5.1.2 Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali**

#### **A. Attività: Utilizzo di finanziamenti o contributi pubblici:**

La violazione delle norme sopra citate (art. 316-bis c.p. nell'ambito delle attività correlate o comunque connesse all'utilizzo di finanziamenti e contributi pubblici, in qualunque forma questi debbano essere erogati può realizzarsi ad esempio mediante:

- mancato utilizzo dei finanziamenti o contributi;
- utilizzo improprio dei finanziamenti o contributi (es. mancato rispetto delle tempistiche prescritte, realizzazione di interventi diversi rispetto a quelli oggetto del finanziamento, realizzazione degli interventi soltanto parziale, mancata restituzione di contributi al venir meno delle condizioni che ne hanno giustificato l'erogazione);
- dismissione non consentita di beni realizzati mediante contributi di enti pubblici;
- mancato rispetto di procedure eventualmente prescritte da leggi e regolamenti o atti amministrativi di natura convenzionale per la realizzazione degli interventi finanziati.

#### **FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO:**

In questo ambito, le attività a rischio per IN.SAR. sono quelle connesse al ricevimento di fondi per la realizzazione di progetti finanziati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea.

Le aree a rischio saranno pertanto: la Direzione Gestionale in quanto ha promosso, assunto e coordinato l'iniziativa; la Direzione Amministrazione e Controllo in quanto riceve e registra la documentazione, elabora schede di iniziativa e produce la rendicontazione.

#### **B. Indebito ottenimento di finanziamenti e contributi pubblici:**

La violazione delle norme sopra citate (art. 316-ter c.p.) nell'ambito delle attività correlate e funzionali all'ottenimento di finanziamenti e contributi pubblici, in qualunque forma essi debbano essere erogati può realizzarsi ad esempio mediante:

- produzione di documenti falsi per la Pubblica Amministrazione;
- attestazione o dichiarazioni di situazioni o caratteristiche personali o della società non corrispondenti al vero;
- alterazione di archivi o banche dati, sia su supporto informatico che cartaceo.

#### **FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO:**

IN.SAR non riceve, normalmente, erogazioni da parte dello Stato né da altri enti pubblici a titolo di finanziamento o di contributo; essa può invece ricevere fondi dalla C.E. a seguito dell'adesione ad iniziative che beneficiano del cofinanziamento da parte di Fondi strutturali.

Essendo la Direzione Amministrazione e Controllo incaricata del monitoraggio sullo stato avanzamento lavori e della rendicontazione, è quella che incorre nei maggiori rischi per la commissione del reato di cui all'art. 316 ter c.p.

#### **C. Realizzo di ingiusto profitto, inducendo in errore la PA:**

La violazione delle norme di cui agli artt. 640, comma 1, n.1 e 640-bis c.p., nell'ambito delle attività finalizzate a far ottenere a terzi finanziamenti e contributi pubblici, può realizzarsi mediante:

- produzione di documenti falsi per la Pubblica Amministrazione;
- attestazione o dichiarazioni di situazioni o caratteristiche personali o della società non corrispondenti al vero.

La fattispecie di reato si realizza se sono presenti le seguenti condizioni:

- IN.SAR ha consapevolmente prodotto attestazioni non rispondenti al vero o documenti falsi;
- IN.SAR trae vantaggio economico dall'attività dolosa (ad esempio la remunerazione delle iniziative andate a buon fine);
- La falsa attestazione o la falsa documentazione arreca danno alla Pubblica Amministrazione.

### **FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO:**

La certificazione dei piani d'impresa essendo il primo e decisivo adempimento che prelude all'avvio delle procedure di costituzione delle società miste, di erogazione di finanziamenti, di iniziative di auto-impiego e di Convenzioni con i Comuni per l'erogazione dei contributi "*de minimis*", condiziona l'erogazione del contributo e del finanziamento sia da parte di IN.SAR, sia da parte della Regione Sardegna.

Nel suesposto ambito, la funzione aziendale a rischio è quella della Direzione Affari Generali, la quale sarà responsabile anche per la fase successiva a quella della certificazione e che consiste nella predisposizione: a) dei contratti di finanziamento delle società finanziate e b) degli statuti e dei patti parasociali delle società miste. Il rischio in questa fase potrebbe essere ravvisato nella falsificazione dei documenti utilizzati per la redazione dei contratti.

### **D. Frode informatica in danno dello Stato o di altri enti pubblici:**

Il suesposto reato, atto a fare ottenere ingiustamente a IN.SAR o a terzi finanziamenti e contributi pubblici, può realizzarsi con diverse modalità; per esempio, mediante:

- rendicontazioni alla UE con dati informatici alterati;
- rendicontazioni alla RAS dei dati relativi ai fondi gestiti da IN.SAR. in nome e per conto della stessa Regione Sardegna (RAS), alterando i dati informatici;
- alterazione delle modalità di funzionamento della gestione informatica dei dati relativi ai Lavoratori socialmente Utili (LSU) o errate immissioni di dati o mancati aggiornamenti, al fine di ottenere un ingiusto profitto, con danno di terzi (enti pubblici che erogano finanziamenti o contributi).

### **FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO:**

I dati informatici, con i quali sono predisposte le rendicontazioni alla UE delle attività relative ai Progetti finanziati con Fondi europei, sono trattati quasi esclusivamente dalla Direzione Amministrativa e Controllo.

Poiché tali procedure informatiche si basano essenzialmente su fogli elettronici di calcolo, per loro natura piuttosto instabili, determinano un elevato rischio di errore o di alterazione.

Anche i dati informatici con cui sono gestiti i fondi in nome e per conto della RAS sono sotto la responsabilità Direzione Amministrativa e Controllo. Similmente, tali procedure informatiche, basandosi su fogli elettronici di calcolo, determinano un analogo elevato rischio di errore o di alterazione.

La gestione informatica dei dati relativi ai LSU non è sotto la responsabilità di IN.SAR.

La Società deve comunque verificare la correttezza dei dati disponibili al momento, al fine di evitare l'avvio di iniziative o, in generale, di influire sul processo decisionale disponendo di dati errati. Il rischio di reato potrà aversi qualora, pur consapevoli di disporre di dati incompleti o non aggiornati, si avvia egualmente l'iniziativa, avendone un vantaggio per la Società.

Nella su esposta istruttoria l'area a maggior rischio è quella della Direzione Gestionale.

### 5.1.3 Misure di controllo e prevenzione

**1. La società ha adottato un *Codice etico*** che contempla tra le sue disposizioni, norme volte a disciplinare il comportamento dei dipendenti nello svolgimento di attività come quelle sopra individuate. In particolare il *Codice etico*, oltre a ribadire il necessario rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, indica quali criteri e principi di comportamento nei rapporti con le istituzioni quelli di correttezza, trasparenza, moralità.

Il *Codice etico* dispone altresì che il personale di IN.SAR. che, a seguito dell'erogazione di finanziamenti pubblici, entrasse a conoscenza di una diversa destinazione e utilizzo dei contributi ricevuti, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al suo diretto Responsabile o all'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità indicate nei Principi Generali di Comportamento del Modello di prevenzione dei rischi, adottato dalla Società.

Il *Codice etico* è stato distribuito a ciascun dipendente. Tutti i Destinatari sono consapevoli che le norme del codice etico sono cogenti, e le inosservanze sono sanzionate.

**2. Attribuzione e segregazione dei compiti e delle mansioni:** la Società è organizzata attraverso un organigramma che rispecchia la suddivisione delle responsabilità gerarchiche e funzionali e riflette con chiarezza le linee decisionali e di controllo interne alla Società.

Parallelamente la Società ha approvato e dato attuazione ai protocolli mirati non solo a meglio definire gli aspetti organizzativi dell'attività, ma anche a prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Attraverso le indicazioni contenute in detti protocolli, è possibile rilevare le responsabilità di ciascuna fase di attività, che sono state, per quanto possibile, rese indipendenti ed interconnesse, seguendo il principio della separazione delle funzioni e del controllo incrociato.

Le procedure che assumono rilevanza in relazione ai reati connessi ad erogazioni pubbliche e contro il patrimonio dello Stato, sono:

- Generalità Convenzioni – P10003
- Generalità Istruttorie industriali – P10004
- Rendiconto convenzioni – P1020

### 3. Poteri di firma e di rappresentanza

I soggetti che assumono rilevanza in relazione ai reati connessi ad erogazioni pubbliche e contro il patrimonio dello Stato sono:

- **l'Amministratore Delegato:**  
sovrintende alla gestione delle attività sociali ed al coordinamento delle stesse, all'organizzazione ed al coordinamento delle strutture aziendali, all'attività relativa alle risorse umane, finanziarie e del controllo di gestione, curando i rapporti finalizzati al conseguimento degli scopi sociali ed allo sviluppo della Società.  
L'AD è responsabile sul corretto utilizzo delle erogazioni ricevute dallo Stato o dagli altri enti pubblici.
- **il Responsabile della Direzione Gestionale:**  
è responsabile della corretta attuazione alle attività necessarie per l'esecuzione dei progetti e delle convenzioni.

- **il Responsabile della Direzione Amministrazione e Controllo:**  
essendo responsabile della rendicontazione dei progetti, può essere coinvolto nel rischio di false attestazioni o dichiarazioni o di alterazione di archivi e banche dati.
- **il Responsabile della Direzione Affari Generali:**  
essendo responsabile della predisposizione dei contratti di finanziamento, dei patti parasociali e degli statuti, può falsificare o concorrere nella falsificazione di documenti utilizzati per la redazione dei contratti.

#### **4. La gestione del rischio nell'ambito dei reati connessi ad erogazioni pubbliche**

Per le su indicate fattispecie di reato, la **gestione del rischio** avviene con i seguenti strumenti:

##### **in generale:**

- con la distribuzione del Codice etico a tutti i dipendenti e agli organi sociali, e con la sua pubblicazione nella bacheca della Sede e degli Uffici e sul sito Internet della Società;
- con la specifica richiesta, all'atto della consegna, che il Codice dovrà essere strettamente applicato ed osservato;
- con la manifestazione della ferma intenzione di applicare le sanzioni, in caso di inosservanze;
- con l'attività ispettiva dell'Organismo di Vigilanza.

##### **nel caso specifico:**

- con l'effettiva applicazione delle procedure allegate al presente Manuale e adottate in funzione della prevenzione dei reati;
- con la segregazione delle attività, caratteristica di ogni procedura, che consente di evitare conflitti di interessi interni alle funzioni e di attivare forme di controlli incrociati;
- con la tracciabilità delle attività svolte, che consente di risalire a tutto l'iter formativo delle decisioni prese;
- con il rispetto dei poteri attribuiti dagli organi sociali al management aziendale,
- con il rispetto della normativa interna, distribuita tramite Ordini di Servizio, che definisce le linee di responsabilità e le corrispondenti mansioni.

## **5.2 Reati contro la Pubblica amministrazione**

### **5.2.1 Fattispecie di reato**

Le fattispecie di reato di cui alla presente sezione sono:

#### **Concussione (art. 317 c.p.)**

*IL pubblico ufficiale che, abusando della sua posizione, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*(art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

Tale forma di reato potrebbe configurarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto, nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che da tale comportamento ne derivi, in qualche modo, un vantaggio per la Società).

#### **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

*Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)*

### **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)**

*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)*

### **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)**

*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.(omissis comma 2). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)*

### **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)*

### **Istigazione alla corruzione (art. 322, co. 1-3 c.p.)**

*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 2. (OMISSIS)*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)*

### **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)**

*Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della*

*Corte dei conti delle Comunità europee;*

*2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*

*3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*

*4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;*

*5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

*1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

La legge n. 190 del 6 novembre 2012 ("disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ha riformato") entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha riformato il sistema dei delitti di corruzione, riscrivendo alcuni elementi integrativi delle fattispecie, e rimodulando le pene in ragione della diversa gravità dei nuovi fatti previsti.

Sono stati modificati gli artt. 317 e 318 c. p. in materia di concussione e corruzione; sono stati introdotti i nuovi reati di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c. p.) e di "Traffico di influenze illecite" (art. 346-bis c. p.) che però non è stato inserito nel novero dei reati per il quale è prevista la responsabilità degli enti; sono state aumentate le pene previste per i delitti di cui agli artt. 319 e 319-ter c. p.

Con la novella, inoltre, è stato introdotto il reato di "Corruzione tra privati", attraverso l'integrale rimodulazione dell'art. 2635 c. c. (come si vedrà meglio nel capitolo relativo ai reati societari).

In base all'art. 25 del Dlgs 231/2001, così come modificato dalla sopra menzionata legge, costituiscono oggi illeciti rilevanti per la responsabilità dell'ente i seguenti delitti: art. 317 c. p. (Concussione), art. 318 c. p. (Corruzione per l'esercizio della funzione), art. 319 c. p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), art. 319-ter c. p. (Corruzione in atti giudiziari), art. 319-quater c. p. (Indebita induzione a dare o promettere utilità).

Di seguito si vanno ad evidenziare le novità più rilevanti della nuova disciplina.

Per quanto attiene ai reati di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità: prima della legge n. 190/2012 il delitto di concussione poteva essere indifferentemente commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio. Dopo la novella, tale reato è realizzabile esclusivamente dal pubblico ufficiale.

L'originaria fattispecie incriminatrice della concussione è stata però "suddivisa" in due distinte ipotesi di reato (art. 317 e art. 319-quater c. p.), differenziate in relazione alle diverse modalità della condotta tipica (costrizione nel caso dell'art. 317 c. p., e induzione nel caso dell'art. 319-quater c. p.).

In sostanza, nella prima fattispecie delittuosa ricavabile dall'art. 317 c.p., il privato è posto in una situazione di costrizione assoluta, per cui non può che sottostare, non avendo altra scelta, alla richiesta del pubblico funzionario; nella seconda fattispecie di cui all'art. 319 quater c.p., il privato, pur indotto alla dazione od alla promessa di utilità dal pubblico funzionario che abusa dei suoi poteri o della sua qualità, potrebbe sottrarsi all'illecita richiesta ma, nonostante ciò, vi si adegua.

Per quanto attiene al reato di corruzione: con la modifica dell'art. 318 c. p., il legislatore, raccogliendo le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che la corruzione c.d. "impropria" sussiste anche quando il pubblico funzionario venga illecitamente "remunerato" con generico riferimento all'esercizio della sua funzione o dei suoi poteri (c.d. pubblico funzionario "a libro paga"), senza la necessità di individuare gli specifici atti di ufficio che egli avrebbe compiuto a favore del privato.

Inoltre, in attuazione della c.d. "legge anticorruzione" e successive integrazioni e modifiche, IN.SAR ha previsto l'individuazione di una figura con funzioni di Responsabile di Prevenzione della Corruzione.

Sempre in riferimento alla citata normativa, si rappresenta che RAS ha comunicato in data 31.1.2014 di aver approvato il Piano Triennale Anticorruzione, prevedendo che tutte le partecipate, tra cui IN.SAR, sono tenute a compilare i campi relativi alle informazioni minime da pubblicare nel sito della RAS e in quello delle partecipate.

E' pertanto dovere di IN.SAR compilare e pubblicare le suddette informazioni attraverso la Direzione preposta (DAGE - Affari Legali e Societari).

## 5.2.2 Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali

Sono a potenziale rischio tutti i dipendenti IN.SAR che hanno un rapporto diretto con l'amministrazione pubblica e con i destinatari delle erogazioni.

Si fa presente, inoltre, che poiché il capitale sociale di IN.SAR, successivamente alla deliberazione n. 30/77 della RAS del 12.7.11 risulta ripartito tra RAS e Italia Lavoro S.p.A., e che la medesima IN.SAR. gestisce soldi pubblici, il dipendente IN.SAR. potrebbe essere qualificato come incaricato di pubblico servizio.

Infatti, come ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità *"per l'attribuzione alla persona della qualità di incaricato di pubblico servizio, l'attività concretamente esercitata dal soggetto, purché disciplinata da norme di diritto pubblico, ovvero con atto normativo anche "di rango inferiore", deve essere "assunta come propria dallo Stato o/e da altro Ente pubblico" e, come ribadito da questo giudice di legittimità, anche a Sezioni Unite ed in tempi recenti, "ciò che importa è, pertanto, la presenza di una disciplina, non importa di quale rango, purché-naturalmente-generale ed astratta ed un'attività obiettivamente di natura pubblicistica, siccome diretta a realizzare in via immediata le finalità dell'Ente pubblico, concretantesi in un servizio rivolto alla generalità dei cittadini.*

Ed ancora: *"in tema di nozioni di persona incaricata di pubblico servizio, nel settore della concessione di opere pubbliche deve distinguersi fra le attività per le quali il concessionario assume la veste di "sostituto" della P.A. concedente, e attività in cui il concessionario opera come privato. Rispetto alle prime, regolate da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, i soggetti ad esse preposti possono essere qualificati come incaricati di un pubblico servizio; rispetto alle seconde, invece, la qualifica pubblicistica non può essere riconosciuta."* (Cass. sez. VI, n. 26057 del 22.4.04).

Tale orientamento giurisprudenziale è diretta conseguenza della teoria funzionale – soggettiva, accolta dal legislatore con la riforma del 1990 per cui qualsiasi soggetto, nell'ambito delle proprie attribuzioni, anche all'interno di un ente che abbia natura pubblica, può svolgere attività di natura differente ed assumere la veste pubblica in alcune occasioni o svolgere attività di natura privata in altre.

Perciò le attività strumentali al perseguimento di interessi pubblici possono essere qualificate come pubbliche, se l'attività svolta è orientata in via immediata e diretta al perseguimento di finalità pubbliche, (cfr. Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2003, n. 2549).

Esempi pratici:

Tizio, dipendente IN.SAR. presso la Direzione Gestionale, accetta una somma di danaro da parte di una società in cambio dell'inserimento in una graduatoria di soggetti che beneficeranno di un'erogazione (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Al fine di escludere i rischi legati alla commissione dei menzionati reati è necessario fare costante riferimento alle procedure relative alla stipula di convenzioni (P 10003 – Generalità convenzioni), alla procedura relativa alla fornitura di beni e servizi (P 20401 Gestione degli approvvigionamenti).

### A. Partecipazione a trattative finalizzate ad ottenere convenzioni

La condotta che integra le fattispecie di corruzione ex art. 318 c.p. nell'ambito della partecipazione a trattative indette dallo Stato, dall'Unione Europea, dagli altri enti pubblici o da organismi di diritto pubblico, finalizzate ad ottenere convenzioni, incarichi e progetti da realizzare, potrebbe configurarsi nell'offerta a pubblici funzionari di somme di denaro od altre utilità per facilitare l'adozione da parte di amministrazioni od enti pubblici di atti favorevoli alla Società.

Si tenga presente che, rispetto al passato, la nuova norma sulla corruzione per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 318 c.p. *svincola la punibilità* del pubblico ufficiale (nonché dell'incaricato di pubblico servizio e dello stesso privato, in forza rispettivamente degli artt. 320 e 321 c.p.) dalla puntuale individuazione di uno specifico atto o comunque di una specifica condotta oggetto dell'illecito mercimonio: entrambe le parti protagoniste dell'accordo corruttivo, possono essere punite anche solo in ragione della mera promessa o dazione indebite di denaro o altra utilità al pubblico funzionario. Se la pattuizione ha ad oggetto il compimento di *uno specifico atto contrario*

*ai doveri d'ufficio, ovvero l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio, il fatto risulterà invece sussumibile nella più grave fattispecie di "corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" (art. 319 c.p.), che continuerà ad applicarsi tanto alla corruzione antecedente come a quella susseguente. La nuova disposizione di cui all'art. 318 c.p. richiede che la dazione o la promessa di denaro o altra utilità al pubblico funzionario siano effettuate "per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri"*

Per quanto attiene le fattispecie concussione o induzione indebita a dare o promettere utilità, le stesse si possono realizzare nel momento in cui il funzionario IN.SAR, che sia pubblico ufficiale, nel caso della concussione, oppure pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, nel caso di induzione, "costringa" (grazie al potere che gli viene conferito dalla propria posizione decisionale o comunque di potere o di influenza all'interno dell'IN.SAR) un terzo interessato all'erogazione di atti favorevoli alla propria società, alla corresponsione indebita di denaro o altra utilità. Se tale forza costringitiva è "irresistibile", si avrà il reato di concussione; se invece il soggetto indotto avrebbe potuto in qualche modo contrastare la *vis* costringitiva del soggetto agente, ma vi si è adeguato, si avrà il reato di induzione indebita.

### **FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO**

Tutte le funzioni aziendali, soprattutto ai massimi livelli, che sono coinvolte nell'attività di promozione e sviluppo e che sono responsabili dell'attuazione delle scelte strategiche della Società, possono essere coinvolte in condotte che integrano le fattispecie di reato di corruzione. È inoltre elemento di particolare rilevanza la capacità di potersi dotare, direttamente o indirettamente, di risorse finanziarie o di poter far ottenere, ai possibili destinatari, benefici da altra natura.

### **B. Partecipazione di esponenti aziendali all'attività ispettiva svolta da funzionari pubblici**

La condotta che integra le fattispecie di reato prevista dall'articolo 318 c.p., nell'ambito della partecipazione di esponenti aziendali all'attività ispettiva svolta da funzionari pubblici (verifiche fiscali, ispezioni in materia del lavoro, di sicurezza, ecc.), potrebbe configurarsi nell'offerta ai suddetti funzionari di somme di denaro od altre utilità per facilitare l'adozione da parte di amministrazioni od enti pubblici di atti favorevoli alla Società.

### **FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO**

Sono più esposti, ai citati rischi, le aree aziendali che sono potenzialmente destinatarie dell'attività ispettiva su indicata, come per esempio la Direzione Amministrazione e Controllo e gli organi sociali che rivestono funzioni di rappresentanza o che hanno poteri di agire nei confronti delle Autorità amministrative, fiscali e degli Istituti previdenziali ed assistenziali.

## **5.2.3 Misure di controllo e prevenzione**

**1. La società ha adottato un *Codice etico*** che contempla, tra le sue disposizioni, norme volte a disciplinare il comportamento dei dipendenti nello svolgimento di attività come quelle sopra individuate. In particolare il Codice etico, oltre a ribadire il necessario rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, indica quali criteri e principi di comportamento nei rapporti con le istituzioni quelli di correttezza, trasparenza, moralità.

Il Codice etico dispone altresì che nei rapporti e relazioni commerciali e promozionali sono proibite pratiche illegali, comportamenti collusivi, pagamenti illeciti, tentativi di corruzione e favoritismi, sollecitazioni dirette o attraverso terzi di vantaggi personali per sé o per altri, contrari alle leggi, ai regolamenti e ai principi oggetto dello stesso Codice Etico.

Il *Codice etico* è stato distribuito a ciascun dipendente. Tutti i Destinatari sono consapevoli che le norme del codice etico sono cogenti, e le inosservanze sono sanzionate.

**2. Attribuzione e segregazione dei compiti e delle mansioni:** la Società è organizzata attraverso un organigramma che rispecchia la suddivisione delle responsabilità gerarchiche e funzionali e riflette con chiarezza le linee decisionali e di controllo interne alla Società.

Parallelamente la Società ha approvato e dato attuazione ai protocolli mirati non solo a meglio definire gli aspetti organizzativi dell'attività, ma anche a prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Attraverso le indicazioni contenute in detti protocolli, è possibile rilevare le responsabilità di ciascuna fase di attività, che sono state, per quanto possibile, rese indipendenti ed interconnesse, seguendo il principio della separazione delle funzioni e del controllo incrociato.

Le procedure che assumono rilevanza in relazione ai reati connessi alla corruzione, quindi le procedure che consentono la tracciabilità dell'attività svolta e il controllo dei flussi finanziari, sono:

- Generalità convenzioni - P 10003
- Protocollo aziendale – P20201
- Trasferte del personale – P20101
- Gestione della tesoreria – P20301
- Approvvigionamenti – P20401
- L'impiego di fondi propri: la gestione dei finanziamenti - P10101; la sottoscrizione di partecipazioni P10102; la gestione di partecipazioni - P10103; la cessione di partecipazioni - P10104
- Emolumenti e prestazioni diverse – P10301

### **3. La gestione del rischio nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione**

In riferimento alle occasioni di integrare reati inerenti alla corruzione di pubblico ufficiale, alle fattispecie di concussione-induzione indebita ed al peculato e al traffico di influenze illecite, la **gestione del rischio** avviene con gli strumenti di seguito indicati.

#### **in generale:**

- con la distribuzione del Codice etico a tutti i dipendenti e agli organi sociali, e con la sua pubblicazione nella bacheca della Sede e degli Uffici e sul sito Internet della Società;
- con la specifica richiesta, all'atto della consegna, che il Codice dovrà essere strettamente applicato ed osservato;
- con la manifestazione della ferma intenzione di applicare le sanzioni, in caso di inosservanze;
- con l'attività ispettiva e di compliance dell'Organismo di Vigilanza;

#### **nel caso specifico:**

- con l'effettiva applicazione delle procedure, adottate in funzione della prevenzione dei reati, allegate al presente Manuale;
- con controlli specifici sull'osservanza delle normative interne concernenti l'utilizzo e la rendicontazione di disponibilità finanziarie (rimborsi spese, pagamenti) e la documentazione dei costi indicati a bilancio;
- con controlli specifici sulle operazioni che possono consentire forme di raccolta di disponibilità finanziarie (acquisti/cessioni di partecipazioni; investimenti/disinvestimenti di attività finanziarie; cessioni e transazioni di crediti; svalutazioni di beni patrimoniali successivamente ceduti; ecc.);
- con la tracciabilità di ogni operazione che può generare ricavi per la Società.

## **5.3. Reati associativi**

### **5.3.1 Fattispecie di reato**

#### **A. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

#### **B. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)**

*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, e' punito con la reclusione da sette a dodici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.*

*L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione e' armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché e iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare].*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

### **C. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)**

*La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.*

### **D. Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)**

*Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

*Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*

*Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*

*Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.*

*Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.*

### **E. Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)**

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.*

*Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. Le pene previste dai commi 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*

*Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*

### **5.3.2 Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali**

La possibilità di infiltrazioni di stampo mafioso o di cooperazioni con realtà di tipo criminale-associativo o mafioso, possono ravvisarsi principalmente nel campo della contrattazione tra la Società ed i soggetti terzi, sia nell'ambito della stipula di convenzioni, sia nell'ambito della fornitura di beni e servizi.

Sono a rischio generalmente tutte le funzioni preposte alla contrattazione (in particolare la Direzione Amministrazione e Controllo e la Direzione Gestionale) relative alle erogazioni di utilità di qualsiasi tipo verso soggetti destinatari di finanziamenti e tutte le attività relative alla fornitura di beni e servizi.

### **5.3.3 Misure di controllo e prevenzione**

E' fatto obbligo di operare nell'ambito della normativa vigente, ivi compresa tutta la normativa interna ad IN.SAR., con stretta osservanza del codice etico e dovere di aggiornarsi sull'evoluzione normativa.

E' fatto obbligo di ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio di tutte le attività economiche e professionali della IN.SAR., prestando massima attenzione ai soggetti terzi che intrattengono rapporti di qualsiasi tipo con la Società.

E' fatto obbligo di stretta osservanza delle procedure interne dell'IN.SAR., con particolare riferimento a quelle relative alla stipula di convenzioni ed alla fornitura di beni e servizi.

Riguardo ai soggetti terzi, ogni impresa che riceve a qualsiasi titolo finanziamenti da IN.SAR. o con la quale IN.SAR. intrattiene rapporti di natura economica o finanziaria o professionale, prima della ricezione del finanziamento o prima della creazione del rapporto di tipo economico o finanziario o professionale, deve esibire e depositare presso IN.SAR. certificato antimafia rilasciato dalla Camera di Commercio.

## **5.4 Delitti con finalità di terrorismo**

L'articolo 25-quater del Decreto non indica specificatamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente. Viene posto un richiamo ai "delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" e ai delitti posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York il 9 dicembre 1999.

### **5.4.1. Fattispecie di reato**

Del codice penale si richiamano: l'art. 270 c.p. (Associazioni sovversive, che punisce chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni con finalità sovversiva), l'art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, che punisce chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico) e l'art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati).

I reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York sono invece quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo. L'ente che fornisce i fondi o che comunque collabora nel loro reperimento deve essere a conoscenza dell'utilizzo che di questo denaro verrà successivamente fatto.

### **5.4.2 Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali**

Le aree potenzialmente a rischio sono: la Direzione Amministrazione e Controllo e la Direzione Gestionale, poiché si occupano di istruire le graduatorie di soggetti beneficiari di finanziamenti e

contributi pubblici. Tenendo conto che IN.SAR. non è solita erogare finanziamenti a società o associazioni al di fuori delle linee di attività istituzionale o in convenzione con la Pubblica Amministrazione, il rischio connesso ai reati *de qua* può essere reputato piuttosto remoto.

### **5.4.3 Misure di controllo e prevenzione**

Stante la valutazione di rischio limitato, la società non ritiene di attivare particolari misure, se non la raccomandazione di scrupolosa osservanza delle prescrizioni del Codice etico e di osservanza delle procedure di attività, che non prevedono eccezioni allo svolgimento delle attività istituzionali o in convenzione con la Pubblica Amministrazione.

## **5.5 Falsità in monete, carte di credito e valori di bollo**

Non si rilevano, all'interno della Società, possibili occasioni per realizzare condotte che integrano fattispecie di reato rilevanti ai fini dei seguenti reati: falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457c.p.); falsificazione di valori di bollo (art. 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

## **5.6 Reati contro la vita e l'incolumità individuale**

### **5.6.1 Fattispecie di reato**

#### **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)**

*Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.*

*Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.*

*La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia*

#### **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici”.*

### **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

*Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni*

*o della multa da euro 309,87 a euro 1.239,50.*

*Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da euro 247,90 a euro 619,75; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da euro 619,75 a euro 1.239,50.*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

Con riferimento al reato di cui all'art. 583 bis c.p., non si ravvisano profili di rischio relativi ad una eventuale responsabilità di IN.SAR., visti la natura dell'Azienda ed il tipo di attività e di rapporti che la stessa sviluppa ed intrattiene.

In relazione, invece, agli altri due reati, il presupposto della responsabilità dell'Ente risiede in una condotta colposa (e non dolosa), vale a dire connotata da negligenza, imprudenza o imperizia.

Si precisa che non è agevole individuare il vantaggio o l'interesse che deriverebbe all'Ente dalla commissione di reati colposi ad eccezione dell'eventuale risparmio economico e di risorse derivante dal mancato adeguamento alle normative sulla sicurezza.

## **5.6.2 Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali**

I maggiori rischi riguardanti IN.SAR. con riferimento ai delitti contro la persona, sono attinenti alle problematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro e possono essere individuati nella gestione delle attività aziendali di tipo tecnico, commerciale e amministrativo, oltre che in tutte le attività aziendali individuate come a rischio nell'apposito "documento di valutazione dei rischi" redatto ai sensi degli articoli 17 e 28 del D. Lgs 81/2008.

## **5.6.3 Misure di controllo e prevenzione**

Le attività di natura organizzativa che possono comportare rischio di pericoli per la salute, sono indicate nei documenti previsti per ciascuna funzione aziendale, che devono intendersi come facenti parte del presente modello organizzativo. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento a:

- piani di emergenza ai fini di prevenzione degli incendi, etc.;
- verbali di riunioni periodiche di analisi delle criticità emerse durante le attività di monitoraggio in base alle segnalazioni di varia fonte, relative, ad esempio, ad eventuali segni di cedimento strutturale degli edifici in cui opera IN.SAR., problemi alle reti elettriche etc.

Tutte le attività di sorveglianza sanitaria e di primo soccorso medico sono formalizzate secondo quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi ex articoli 28 e 29 D. Lgs. 81/2008 a cura del medico competente e degli addetti al pronto soccorso.

IN.SAR. procede alla formalizzazione delle documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge, relative alle normative di sicurezza degli ambienti di lavoro, nel rispetto delle normative vigenti per ciascuna di esse

## **5.7 Reati contro la personalità individuale**

### **5.7.1 Fattispecie di reato**

I reati sanzionati dal codice penale in materia di delitti contro la personalità individuale sono: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); Pornografia virtuale (art. 600 quater comma 1 c.p.); Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); Tratta di persone (art. 601 c.p.); Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

### **5.7.2 Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali**

I delitti sopra richiamati devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio della Società o nei casi in cui la Società può trarne vantaggio, quando, nell'ambito di attività convenzionata con la Pubblica amministrazione, venga finanziata un'impresa che svolge una delle attività illecite sopra indicate.

Queste ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta.

### **5.7.3 Misure di controllo e prevenzione**

Le specifiche misure di prevenzione previste sono:

- La previsione, nel Codice Etico, di uno specifico impegno a rispettare e a far rispettare ai propri fornitori la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza.
- La verifica che i partner rispettino gli obblighi di legge in tema di:
  - tutela del lavoro minorile e delle donne;
  - condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
  - diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza.

## **5.8 Reati informatici e telematici**

Lo sviluppo delle reti telematiche e la sempre crescente espansione ed evoluzione delle tecnologie informatiche hanno indotto il legislatore alla creazione di fattispecie di reato finalizzate all'introduzione

nell'ordinamento italiano della sanzionabilità penale di diverse condotte, legate ad attività illecite che abbia come oggetto o mezzo di reato i sistemi informatici e telematici.

La massiccia diffusione delle stesse tecnologie in ogni ambito delle attività produttive ed aziendali ha aperto nuove e maggiori possibilità di commissione di tradizionali condotte di reato attraverso gli strumenti legati alle scienze informatiche.

Si è imposta, pertanto, la traslazione delle tematiche relative ai reati informatici anche nell'ambito della disciplina della responsabilità dell'Ente.

La legge 18 marzo 2008, n. 48, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" ha inserito nel D. lgs. n. 231/2001 l'articolo 24 bis, così estendendo la responsabilità amministrativa degli enti anche a "Delitti informatici e trattamento illecito di dati".

Il menzionato testo normativo dispone che i reati sotto indicati comportino responsabilità amministrativa dell'ente:

### **5.8.1 Fattispecie di reato**

#### **Falsità in documenti informatici (Art. 491 bis c.p.)**

*"Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private".*

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici; i reati di falso richiamati sono i seguenti:

#### **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)**

*"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni";*

#### **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)**

*"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni";*

#### **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)**

*"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni";*

#### **Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)**

*"Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476";*

**Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)**

*“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”;*

**Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)**

*“Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00.*

*Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”;*

**Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.)**

*“Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”;*

**Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)**

*“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”;*

**Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.):**

*“Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00”;*

**Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)**

*“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata”;*

**Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)**

*“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito”;*

**Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)**

*“Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”;*

**Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle**

**falsità materiali (art. 488 c.p.)**

*"Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private";*

**Uso di atto falso (art. 489 c.p.)**

*"Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno";*

**Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)**

*"Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente";*

**Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)**

*"Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti";*

**Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.)**

*"Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni".*

**Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.(art. 615 c.p.)**

*" Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

*1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

*2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*

*3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

*Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*

*Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".*

**Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615 quater)**

*"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei*

*all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.*

*La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617quater".*

**Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinques c.p.)**

*"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 10.329 euro".*

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. (art. 617quater c.p.)**

*" Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma*

*I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

*Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

*1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*

*2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*

*3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".*

**Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art 617quinques c.p.)**

*" Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater."*

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635bis c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se ricorre una o più delle circostanze di cui al numero 1 del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio."*

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635ter)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo*

*Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione, o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata."*

### **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635quater c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata'.*

### **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies)**

*"Se il fatto di cui all'art.635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata'.*

### **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640quinquies)**

*"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00'.*

## **5.8.2 Area di rischio – Attività e funzioni aziendali**

IN.SAR. gestisce *database* di informazioni relative ai propri dipendenti, alle realtà personali, professionali e aziendali con cui intrattiene rapporti contrattuali e di lavoro; inoltre riceve ed invia documenti informatici di varia natura.

Le attività maggiormente a rischio di commissione dei reati sopra descritti riguardano principalmente il trattamento illecito dei dati personali, con riferimento all'eventuale illecita diffusione, alterazione, distruzione degli stessi; problematiche analoghe si ravvisano con riguardo ai documenti informatici, che possono essere indebitamente diffusi, alterati o comunque falsificati.

Sono perciò a rischio tutte le funzioni relative alla gestione delle informazioni e all'utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo, con riguardo ad ogni condotta posta in essere nei campi sopra menzionati da amministratori, dirigenti e dipendenti di IN.SAR. nonché da eventuali collaboratori od operatori esterni.

E' altresì a rischio tutto il contesto della struttura organizzativa di IN.SAR, dove i terminali e le password possono "circolare" tra appartenenti a gruppi omogenei di dipendenti o sono condivisi da alcuni dipendenti e dirigenti, onde permettere a questi ultimi di effettuare controlli o concedere autorizzazioni per il compimento di determinate operazioni.

IN.SAR. provvede perciò alla gestione ed al monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici con particolare riguardo alle attività di:

gestione e utilizzo delle informazioni e dei dati in possesso della Società e contenuti nei sistemi informatici;  
gestione e protezione del profilo utente e del processo di autenticazione;  
gestione e protezione della postazione di lavoro;  
gestione degli accessi verso l'esterno;  
gestione e protezione delle reti;  
gestione degli *output* di sistema e dei dispositivi di memorizzazione;  
gestione e protezione e controllo di debito utilizzo dei documenti informatici utilizzati;  
sicurezza fisica.

### **5.8.3 Misure di controllo e prevenzione**

Le procedure ed i processi interni di IN.SAR. sono informati ai seguenti principi:

#### **A. Principio di autorizzazione all'accesso**

Tutte le abilitazioni di accesso alle reti e ai sistemi informatici devono avvenire tramite "profili di accesso"; le abilitazioni devono corrispondere alle funzioni svolte all'interno della Società; ogni utente deve essere associato ad un solo profilo abilitativo.

#### **B. Principio di controllo e sicurezza**

Le attività di gestione del patrimonio informativo vanno assoggettate a costante controllo al fine di salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni per i soli fini leciti. A tale scopo vengono adottate misure di salvaguardia e di sicurezza consistenti in:

monitoraggio dei server;  
monitoraggio dei trattamenti informatici;  
uso di sistemi antivirus;  
uso di sistemi antintrusione;  
uso di firewall;  
piani di *disaster recovery*;

E' necessario fare riferimento alla procedura relativa ai sistemi informatici (P 20202 – Sicurezza informatica) ed alle previsioni del codice etico in materia.

#### **Principi etici in materia informatica: divieti ed obblighi**

E' fatto divieto di installare o comunque introdurre nella rete di IN.SAR. *software* o *hardware* o comunque programmi o dati che non rientrino nella funzione relativa al proprio profilo o *software* o *hardware* o programmi o dati che possano impedire, danneggiare, interrompere il sistema informatico o favorire la perdita, l'alterazione, la distruzione (anche solo parziali) o il furto di dati.

E' fatto divieto di introdursi abusivamente in sistemi telematici o informatici protetti da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso o comunque non essendo il legittimo titolare delle credenziali di accesso.

E' fatto divieto di detenere, procurarsi, riprodurre o diffondere abusivamente codici di accesso o mezzi idonei all'accesso dei sistemi protetti da misure di sicurezza.

E' fatto divieto di procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di soggetti non autorizzati o privi di legittimazione o di credenziali dispositivi, apparecchiature, programmi, sistemi e dati.

E' fatto divieto di alterare, in qualsiasi modo, documenti informatici e di produrre, inoltrare, trasmettere documenti informatici falsi o comunque alterati.

E' fatto obbligo di stretta osservanza del documento programmatico sulla sicurezza.

## **5.9 Reati contro il patrimonio**

### **5.9.1 Fattispecie di reato**

#### **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.*

*La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

#### **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)**

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

#### **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c. p.)**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

### **5.9.2 Area di rischio – Attività e funzioni aziendali**

Le attività svolte da IN.SAR. maggiormente interessate a queste fattispecie di reato riguardano la gestione dei flussi finanziari, in entrata ed in uscita, intrattenuti dalla Società con soggetti terzi; stante la natura dei finanziamenti ricevuti da IN.SAR., che sono essenzialmente di natura pubblica, i flussi che maggiormente sono da ritenersi sensibili nell'ambito delle menzionate fattispecie sono quelli relativi agli approvvigionamenti di beni e servizi. Le aree principalmente a rischio sono la Direzione Amministrazione e Controllo e l'Unità Logistica Approvvigionamenti.

### **5.9.3 Misure di controllo e prevenzione**

E' stata predisposta una procedura relativa alla fornitura di beni e servizi (p 20401 - Approvvigionamenti) e diverse relative alla tracciabilità delle iniziative economiche di IN.SAR., le cui finalità sono, fra le altre, lo stretto controllo delle entrate e delle uscite economiche anche allo scopo di

evitare il concretarsi delle condotte di reato sopra menzionate. E' richiesta, perciò, la stretta osservanza di dette procedure.

### **Previsioni del codice etico**

E' fatto obbligo di:

- operare nell'ambito della normativa vigente, ivi compresa tutta la normativa interna all'IN.SAR., con stretta osservanza del codice etico e dovere di aggiornarsi sull'evoluzione normativa;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio di tutte le attività economiche della IN.SAR., prestando massima attenzione ai soggetti terzi che intrattengono rapporti finanziari con la società;
- assicurare la tracciabilità di qualsiasi processo decisionale che comporti l'entrata o l'uscita di somme di denaro e di ogni rapporto economico e finanziario di IN.SAR con soggetti terzi;
- conservare la documentazione relativa alle operazioni economiche e finanziarie della Società.

Tutte le operazioni di natura commerciale, economica e finanziaria con soggetti terzi devono essere precedute da un'attività di verifica volta ad accertare l'assenza di rischio dei reati sopra menzionati; in particolare va effettuata una chiara identificazione della controparte e devono essere esplicitate le ragioni di qualsiasi operazione economica in entrata ed in uscita; incassi e pagamenti con i fornitori di merci e servizi vanno effettuati tramite il canale bancario.

## **5.10 eati in materia societaria**

### **5.10.1 Fattispecie di reato**

Le fattispecie di reato di cui alla presente sezione prevedono:

#### **A. False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)**

La Società incorre nelle conseguenze del reato di cui sopra allorchè gli Amministratori, il direttore, i sindaci, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o terzi e al fine di conseguire per la Società un ingiusto profitto, espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

#### **B. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (Art. 2622 c.c.)**

La Società incorre nelle conseguenze del reato di cui sopra allorchè gli Amministratori, il direttore, i sindaci i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o terzi e al fine di conseguire per la Società un ingiusto profitto, espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se la falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

### **C. Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)**

La Società incorre nelle conseguenze del reato di cui sopra allorché gli Amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite agli organi sociali o alle società di revisione.

### **D. Illecite operazioni sulle quote sociali o su quelle della società controllante (Art. 2628 c.c.)**

La Società incorre nelle conseguenze del reato di cui sopra allorché gli Amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

### **E. Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)**

La Società incorre nelle conseguenze del reato di cui sopra allorché gli Amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

### **F. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629-bis c. c.)**

*L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.*

### **G. Formazione fittizia del capitale (Art. 2632)**

La Società incorre nelle conseguenze del reato di cui sopra allorché gli Amministratori, che aumentano fittiziamente il capitale della Società mediante:

- attribuzione di azioni per somma inferiore al loro valore nominale,
- sottoscrizione reciproca di quote,
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

### **H . Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)*

## **I. Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)**

La Società incorre nelle conseguenze del reato di cui sopra allorché chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare per sé o ad altri un ingiusto profitto.

### **5.10.2 Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali**

#### *ATTIVITÀ INTERNA ALLA SOCIETÀ*

- a) Elaborazione del bilancio:** le aree di rischio si riferiscono alle attività di registrazione contabile e, in particolar modo, al processo di formazione del bilancio. Il Liquidatore, il Direttore generale, il Responsabile di Servizio Area Amministrativa o il Collegio sindacale potrebbero essere indotti, per arrecare fittizio vantaggio alla Società (ottenere credito, evitare ricapitalizzazioni e simili), a esporre nel bilancio fatti e valutazioni non rispondenti al vero o ad omettere informazioni.
- b) Predisposizione di relazioni di accompagnamento al bilancio:** l'infrazione riguarderebbe il Liquidatore, il Collegio sindacale, il Responsabile di Servizio Area Amministrativa e il Responsabile di Servizio Area Tecnica Affari Generali e Societari, in quanto verificano i supporti operativi ed elaborano, di fatto, le relazioni.
- c) Comunicazioni sociali:** trattasi di comunicazioni sui dati sociali trasmessi a terzi, quali enti finanziatori, fornitori o altre parti sociali. L'infrazione riguarderebbe il Liquidatore, il Collegio sindacale, il Responsabile di Servizio Area Amministrativa e il Responsabile di Servizio Area Tecnica Affari Generali e Societari, in quanto verificano i supporti operativi ed elaborano, di fatto, le relazioni.
- d) Impedito controllo:** potrà essere il Liquidatore o il Direttore generale o il Responsabile di Servizio Area Amministrativa che, al fine di evitare di rendere manifesta una particolare situazione che possa influenzare il giudizio del Collegio sindacale o della Società di revisione del gruppo, occultino documenti o producano idonei artifici al fine di impedire od ostacolare l'attività di controllo.
- e) Operazioni in pregiudizio dei creditori:** potrà essere il Liquidatore che riduce il capitale o effettua operazioni straordinarie, creando danno ai creditori.
- f) Omessa comunicazione del conflitto d'interessi:** la norma prevede, a carico degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione, (nel caso di società che abbiano adottato il modello di amministrazione e controllo) che omettano di comunicare l'esistenza di un interesse proprio in un'operazione, la sanzione penale della reclusione da uno a tre anni, se da tale condotta omissiva siano derivati danni alla società o a terzi.

Il comma 2 dell'art. 2629 bis c.c. prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per il medesimo reato.

Trattasi di reato di danno, poiché è richiesta, ai fini della consumazione della condotta criminosa, la lesione effettiva del bene giuridico protetto; la condotta che il legislatore ha inteso punire è, pertanto, esclusivamente quella da cui scaturisce un danno a carico della società o di terzi.

Sotto questo profilo, è interessante notare come, potendo essere, il più delle volte, la società stessa parte danneggiata dalla condotta di reato commessa da amministratori e componenti del consiglio di gestione, le ipotesi delittuose che comportano una eventuale responsabilità amministrativa dell'ente riguardano non tanto le condotte di amministratori e componenti del consiglio di gestione a danno della società cui appartengono, ma esclusivamente le condotte che comportino danni a terzi.

Esempio: Caio, titolare della società Alfa, fornitrice di beni iscritta all'albo, in seguito alla conclusione di un affare da parte di un amministratore della stessa IN.SAR. che abbia anche un proprio interesse personale nell'operazione (perché, ad esempio socio di altra società fornitrice di beni iscritta all'Albo), vede pregiudicata la propria posizione e danneggiata la propria società.

Sono perciò maggiormente a rischio tutte le attività legate alla gestione dei rapporti con soggetti terzi, sia per quanto attiene la fornitura di beni e servizi, sia per quanto attiene l'erogazione di finanziamenti.

- g) Formazione fittizia del capitale:** ad esempio, il CDA aumenta fittiziamente il capitale della Società attraverso operazioni straordinarie (sopravalutazione di conferimenti, fusioni o altri apporti in natura per somme inferiori al valore nominale dell'aumento del capitale sociale).

### ***ATTIVITÀ ESTERNA ALLA SOCIETÀ***

Le medesime fattispecie di reato possono essere poste in essere dal personale di IN.SAR., o da altri soggetti, che la stessa società ha nominato **in propria rappresentanza** presso gli organi di società controllate o collegate.

La condotta che integra le fattispecie di reato di cui sopra si realizza allorché il rappresentante di IN.SAR., in qualità di Amministratore o Sindaco, opera affinché i bilanci e l'informativa della Società controllata o collegata siano manipolati e i controlli siano influenzati, a vantaggio di IN.SAR.

### ***LA CORRUZIONE TRA PRIVATI***

Con riferimento alle novità normative previste dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012 (*"disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ha riformato"*) entrata in vigore il 28 novembre 2012 (si veda più diffusamente il capitolo relativo ai reati contro la pubblica amministrazione), si tenga presente la radicale modifica dell'art. 2365 c.c. che ha introdotto in rubrica il richiamo alla corruzione tra privati e subordinato l'applicabilità della fattispecie al fatto che la condotta non costituisca più grave reato.

La nuova normativa prevede espressamente, tra i soggetti attivi, i sottoposti alla direzione o alla vigilanza altrui; inoltre la dazione o la promessa di utilità possono adesso essere accettate "per sé o per altri" dai soggetti attivi, e il compimento od omissione dell'atto può avvenire, oltre che in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, anche dei loro "obblighi di fedeltà".

La nuova lettera *s-bis* dell'art.25-ter, rinviando ai *"casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c."*, prevede che possa essere sanzionata solo la società cui appartiene il soggetto corruttore, poiché, come ovvio, solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva, mentre la società alla quale appartiene il soggetto corrotto, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà.

Rimane confermata (al quarto comma dell'art. 2635 c.c.) la previsione della circostanza aggravante per il caso in cui l'episodio corruttivo coinvolga società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante.

La procedibilità è a querela della persona offesa salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi; si tenga presente che, in base all'art. 8 del dlgs 231/01, in caso di remissione della querela, permangono comunque gli eventuali profili di responsabilità dell'ente.

Con specifico riferimento alla nuova fattispecie di "corruzione tra privati", nonostante sia rubricata all'interno dei reati societari, si deve tener presente che la stessa ha maggiore affinità con i reati contro la pubblica amministrazione.

Pertanto, anche in relazione a detta fattispecie di reato, sono a potenziale rischio tutti i dipendenti IN.SAR che hanno un rapporto diretto con l'amministrazione pubblica e con i destinatari delle erogazioni.

Quanto sopra riportato, in ordine a misure di controllo e prevenzione, mantiene integralmente la propria validità anche per la fattispecie in questione.

E' doveroso, tuttavia, fare altresì riferimento alle misure di controllo e prevenzione previste nel presente modello nel capitolo relativo ai reati contro la pubblica amministrazione e alle procedure tutte relative ai reati contro la pubblica amministrazione.

In particolare è necessario:

a) mantenere la stratificazione nei poteri autorizzativi dei processi decisionali e la distinzione di ruoli, nell'ambito dell'organizzazione dell'IN.SAR, con riferimento ai rapporti con i soggetti terzi; in particolare, fare riferimento ai protocolli e alle procedure esistenti per l'acquisizione e l'erogazione di servizi, iniziative e via dicendo.

b) implementare flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza in merito a operazioni di effettuate "fuori soglia" o in deroga agli standard adottati dalla società o comunque ogni qual volta emerga un profilo critico o di potenziale conflitto d'interessi con un soggetto terzo;

c) individuare – ove possibile – le "altre utilità" che possano costituire contropartita di un eventuale accordo corruttivo (omaggi a clienti, gadgettistica, sponsorizzazioni a club, associazioni e via dicendo, riconducibili ad un ente/cliente/soggetto terzo o ai suoi singoli manager); a tale proposito, qualsiasi omaggio, vantaggio o utilità non devono mai consistere in pagamenti in contanti, e devono essere sempre "ragionevoli" in base ai parametri del buon senso.

### **5.10.3 Misure di controllo e prevenzione**

- Previsione nel codice etico
- Previsione di sistema sanzionatorio interno alla IN.SAR.
- Programma d'informazione-formazione del personale IN.SAR. interessato su reati e illeciti amministrativi in materia societaria e di *corporate governance*.
- Specifiche procedure autorizzative per operazioni esposte a situazioni di conflitto d'interesse, con previsione eventuale dell'astensione dal voto o dell'esclusione dalla decisione del soggetto in conflitto.
- Previsione del codice etico:

**E' fatto obbligo di fare riferimento all'art. 9 del codice di autodisciplina delle società quotate.**

**1. La Società ha adottato un *Codice etico*** che contempla tra le sue disposizioni, norme volte a disciplinare il comportamento dei dipendenti nello svolgimento di attività come quelle sopra individuate.

In particolare il *Codice etico* dispone che la registrazione, l'elaborazione e la comunicazione dei dati di natura contabile debbano avvenire in modo accurato, corretto e veritiero.

Tutti i dipendenti sono tenuti a garantire che le informazioni all'AD, alle Direzioni, al Collegio Sindacale e all'OdV siano aggiornate e complete; i dipendenti della Direzione Amministrazione e Controllo, in particolare, hanno la responsabilità specifica di garantire che le prassi contabili della Società assicurino ai soggetti suindicati una piena, corretta, precisa e tempestiva collaborazione nel fornire dati economici e finanziari della Società stessa.

I dipendenti che fossero a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, alterazioni delle registrazioni contabili e/o documenti correlati, e che evidenziassero anomalie o situazioni non congrue e coerenti, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Responsabile diretto o all'Organismo di Vigilanza, istituito dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Il *Codice etico* è stato distribuito a ciascun dipendente. Tutti i Destinatari sono consapevoli che le norme del codice etico sono cogenti e le inosservanze sono sanzionate.

**2. Attribuzione e segregazione dei compiti e delle mansioni:** la Società è organizzata attraverso un organigramma, che rispecchia la suddivisione delle responsabilità gerarchiche e funzionali e riflette con chiarezza le linee decisionali e di controllo interne alla Società.

Parallelamente la Società ha approvato e dato attuazione ai protocolli mirati non solo a meglio definire gli aspetti organizzativi dell'attività, ma anche a prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Attraverso le indicazioni contenute in detti protocolli, è possibile rilevare le responsabilità di ciascuna fase di attività, che sono state, per quanto possibile, rese indipendenti ed interconnesse, seguendo il principio della separazione delle funzioni e del controllo incrociato.

Le procedure che assumono rilevanza in relazione ai reati connessi ad erogazioni pubbliche e contro il patrimonio dello Stato, sono:

- Adempimenti societari e fiscali – P20601
- Budget, bilancio e relativa reportistica – P20701

**3.** La Società conferisce incarico di **revisione e certificazione** del bilancio a idonea società di revisione e richiede che le società partecipate, costituite con proprio apporto di capitale, provvedano a loro volta a conferire analogo incarico di certificazione.

**4.** Nel conferire incarico di rappresentare la Società presso gli organi sociali di società controllate e collegate, IN.SAR. chiede ai propri rappresentanti di seguire **regole di diligenza e professionalità** nello svolgimento della loro attività. Essi dovranno comportarsi in modo "neutrale" nei confronti di IN.SAR e nell'esclusivo interesse della Società amministrata: se ben condotta, si perseguirà anche l'interesse di IN.SAR (economicità di conduzione e tutela del patrimonio sociale, oltre che rispetto delle condizioni relative all'occupazione).

**5.** In riferimento alle **occasioni di integrare reati** in materia societaria, la gestione del rischio avviene con gli strumenti nel seguito indicati.

#### **in generale:**

- con la distribuzione del Codice etico a tutti i dipendenti e agli organi sociali, e con la sua pubblicazione nella bacheca della Sede e degli Uffici e sul sito Internet della Società;
- con la specifica richiesta, all'atto della consegna, che il Codice dovrà essere strettamente applicato ed osservato;
- con la manifestazione della ferma intenzione di applicare le sanzioni, in caso di inosservanze;

- con l'attività ispettiva e di compliance del Collegio Sindacale, della Società di revisione e dell'Organismo di Vigilanza.

**nel caso specifico:**

- con l'effettiva applicazione delle procedure, adottate in funzione della prevenzione dei reati, allegate al presente Manuale;
- con controlli specifici sull'osservanza delle normative interne, predisposte in materia di contabilità e bilancio;
- con la predisposizione e la presentazione tempestiva e completa all'AD e al Collegio Sindacale della documentazione pertinente ad ogni decisione che è indicata all'ordine del giorno; delle bozze del bilancio e della relazione, nonché il giudizio della società di revisione; della bozza del bilancio semestrale e del budget dell'esercizio successivo;
- con l'invio all'OdV di copia delle comunicazioni rilasciate dalla società di revisione e della relazione finale del Collegio Sindacale;
- con la tracciabilità di ogni operazione che genera una registrazione contabile.

## **5.11 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

### 5.11.1 Fattispecie di reato

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis)

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

### 5.11.2 Area di rischio – Attività e funzioni aziendali

Premesso che nell'attività sociale di IN.SAR. non rientrano iniziative economiche relative alla produzione, vendita promozione, importazione, modifica di materiale o beni coperti da diritto d'autore, non si ravvisano peculiari aree di rischio di commissione di reati a vantaggio della Società.

Tuttavia, astrattamente IN.SAR. potrebbe trarre vantaggi indiretti dall'indebito utilizzo di materiale coperto da diritto d'autore in termini di risparmio di costi.

### 5.11.3 Misure di controllo e prevenzione

La procedura p. 20202 prevede il divieto di utilizzo di software sprovvisto di licenza nonché l'utilizzo dello stesso al di fuori dei termini della licenza.

## 5.12 ABUSI DI MERCATO

### 5.12.1 Fattispecie di reato

#### **Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs 58/98)**

*È punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro duecentomila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica le informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

*La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*

*Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

*Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).*

### **Manipolazione del mercato (art. 185. d.lgs. 58/98)**

*Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizî concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.*

*Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

### **Abuso di informazioni privilegiate (art. 187 bis d.lgs. 58/98)**

*Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

*La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*

*Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a). La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.*

### **Manipolazione del mercato (art. 187 ter. d.lgs.58/98)**

*Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere: a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che*

*agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;*

*c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;*

*d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.*

*Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.*

*La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.*

## 5.12. 2 Area di rischio – Attività e funzioni aziendali

Poiché INSAR. non emette strumenti finanziari, non è in via di quotazione, non controlla società quotate o in via di quotazione né detiene, in società quotate o in via di quotazione, partecipazioni rilevanti, non si ravvisano aree di rischio legate alla responsabilità amministrativa dell'Ente.

## **5.13 Reati Ambientali**

### **5.13.1 Fattispecie di reato**

Le fattispecie di reato di cui alla presente sezione prevedono:

I reati ambientali sono raggruppabili nelle seguenti tipologie:

1. Reati previsti dal codice penale
2. Reati previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
3. Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150
4. Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549
5. Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202

Di seguito si riportano i passaggi salienti delle menzionate normative.

#### **I reati previsti dal codice penale**

**Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)**

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

### **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)**

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.*

## **I reati previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale)**

### **Art. 137 Sanzioni penali**

*[...omissis]*

*2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*

*3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

*[...omissis]*

*5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*

*[...omissis]*

*11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*

*[...omissis]*

*13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di versamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*

*[...omissis]*

### **Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

*Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:*

*a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

[...]

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

### **Art. 257 Bonifica dei siti**

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

### **Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**

[...omissis]

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. [...omissis]

### **Art. 259 Traffico illecito di rifiuti**

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

[...omissis]”

### **Art. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

[...omissis].

### **Art. 260-bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**

[...omissis]

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

[...omissis]

*Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

*Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. Se si tratta di rifiuti pericolosi si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.  
[...omissis].*

### **Art. 279 Sanzioni**

*[...omissis]*

*Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*

*[...omissis].*

### **Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150**

#### **Art. 1, comma 1 e 2, L. 150/92**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2 a), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.*

*In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

#### **Art. 2, comma 1 e 2, L. 150/92**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal*

*Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2 a), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.*

#### **Art. 3-bis, comma 1, L. 150/92**

*Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.*

#### **Art. 6, comma 4 L. 150/92**

*Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.*

#### **Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549**

##### **Art. 3, comma 6, L. 549/93 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive**

*Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

#### **Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202**

##### **Art. 8, comma 1 e 2, D.Lgs. 202/07 - Inquinamento doloso**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*

*Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*

#### **Art. 9, comma 1 e 2, D.Lgs. 202/07, - Inquinamento colposo**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

### **5.13.2 Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali**

Le finalità dell'IN.SAR e di conseguenza le attività che ne caratterizzano principalmente l'operato, non hanno direttamente punti di contatto con le problematiche legate alla compromissione di specie animali e vegetali, al loro commercio o allo smaltimento e al traffico di rifiuti o all'inquinamento.

Indirettamente, tuttavia, potrebbero emergere profili di responsabilità dell'Ente nella misura in cui IN.SAR sostenga iniziative di finanziamento nei confronti di aziende o iniziative o realtà in cui le condotte previste dalle sopra evidenziate fattispecie di reato possano essere poste in essere.

### **5.13.3. Misure di controllo e prevenzione**

Oltre al rispetto delle leggi e del codice etico, nel sostenere iniziative come da specifica finalità statutarie, IN.SAR. dovrà verificare che i soggetti aggiudicatari o comunque destinatari di iniziative, e che abbiano interessi o comunque operino in ambito ambientale, rispettino le normative cui sono collegate le menzionate sanzioni penali.

A tal fine, è necessario accertarsi che i soggetti destinatari di iniziative i cui interessi vadano a impingere sulla problematica ambientale, siano dotati di modelli di gestione ambientale certificati e siano, pertanto, registrati EMAS (ai sensi del regolamento UE 1221/2009) o certificati ISO (ai sensi della norma ISO 14001:2004).

Benché a tali sistemi non sia riconosciuta validità in termini di contenuto minimo ai fini del modello organizzativo previsto dal DLgs 231/2001, di cui gli eventuali aziende destinatarie di iniziative devono comunque essere dotate, le stesse sono sicuramente avvantaggiate rispetto a quelle che ne sono prive. Infatti, un'azienda registrata o certificata, deve comunque assicurare sia il rispetto di tutta la legislazione in materia ambientale, sia il suo superamento in termini di migliori prestazioni.

In particolar modo lo standard ISO, la cui adozione certo non esime dal rispetto dei requisiti e dall'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, individua tuttavia gli adempimenti essenziali affinché venga predisposta un'adeguata politica aziendale, vengano pianificati obiettivi specifici per il perseguimento della suddetta politica, siano intraprese azioni – migliorative e correttive – per garantire la costante conformità al sistema di gestione ambientale adottato.

Il che è senz'altro utile a prevenire e monitorare il rischio di commettere reati ambientali, perché attraverso l'adozione di tale standard l'azienda ha maggiori possibilità di individuare e valutare i propri

aspetti ambientali significativi che potrebbero condurre alla commissione di un reato. Ad esempio, il cd. "ciclo di Deming" (pianificare, attuare, verificare e agire), posto a base della Iso 14001:2004, è fondamentale per creare un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati ambientali che, a fini esimenti dalla responsabilità amministrativa, sia difendibile in giudizio.

## **5.14 IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI**

Questa sezione si occupa delle seguenti fattispecie di reato:

art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Art. 22 comma 12-bis.

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà':

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Le condizioni di particolare sfruttamento richiamate alla lettera c) (art. 603-bis terzo comma c.p.) sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

In pratica viene estesa la responsabilità agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nel D.lgs 286/98, il cosiddetto "Testo unico dell'immigrazione": l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternativa tra di loro): a) in numero superiore a tre; b) minori in età non lavorativa; c) esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

### ***5.14.1 Aree di rischio – Attività e funzioni aziendali***

Per quanto riguarda i reati in questione, va tenuto presente che potrebbero essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte di IN.SAR con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

A prescindere, comunque, da detta problematica, la responsabilità diretta dell'IN.SAR per i reati in questione può comunque emergere in ordine alle seguenti tematiche: a) eventuale selezione ed assunzione di lavoratori stranieri; b) la stipula e la gestione di contratti ed ordini di acquisto relativi a

lavoratori stranieri e conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari; c) vigilanza su lavori affidati e somministrazione di manodopera; gestione di attività di tipo commerciale, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali.

L'area maggiormente interessata alle dette problematiche all'interno dell'IN.SAR è la Direzione Gestionale che deve recepire integralmente le procedure che verranno di seguito descritte nel successivo paragrafo.

#### **5.14.2 Misure di controllo e prevenzione**

Il rispetto delle leggi in materia di lavoro ed immigrazione nonché l'osservanza scrupolosa del codice etico sono alla base della prevenzione in ordine al rischio di compimento dei suddetti reati.

Inoltre, e più specificamente, è opportuno:

- a) richiedere l'impegno dei soggetti terzi destinatari di commesse o di iniziative, al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela e sicurezza del lavoro e comunque di assunzione di lavoratori stranieri;
- b) la selezione delle controparti destinate a fornire servizi che impieghi manodopera straniera, deve essere svolta con particolare attenzione, anche attraverso specifiche indagini *ex ante* relative al rispetto delle normative vigenti in materia.
- c) qualora il soggetto terzo destinatario di iniziativa abbia la propria sede all'estero o ed ivi svolga in tutto o in parte la propria attività, dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile 1999");

## **6. AMBITI AZIENDALI E VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Primo obiettivo per la costruzione di un *Modello organizzativo* è l'analisi degli ambiti aziendali, vale a dire delle funzioni e delle attività, in rapporto alle possibilità di commissione di un reato.

Gli ambiti aziendali analizzati, che fanno riferimento all'Organigramma Generale IN.SAR dei quali si deve tenere conto nella costruzione del Modello, sono:

### **6.1. Consiglio di Amministrazione**

Al CDA, oltre ai poteri non delegabili per legge o per Statuto, sono riservati i seguenti poteri:

- la definizione degli indirizzi per la predisposizione del budget annuale generale della Società e dei programmi di investimento, delle linee strategiche della organizzazione aziendale e della politica finanziaria della Società;
- l'approvazione del budget annuale generale predisposto dall'Amministratore Delegato, nonché dei budget di spesa delle singole commesse aventi un valore eccedente € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila virgola zero zero);
- l'acquisto, l'usufrutto o la vendita di beni immobili;
- le locazioni, gli affitti ed i comodati di beni immobili per un canone superiore ad € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila virgola zero zero) su base annua;
- l'acquisto, il comodato, la locazione, l'affitto, l'usufrutto o la vendita di aziende o di rami di azienda;
- la predisposizione dei progetti di fusione, anche per incorporazione, e di scissione;

- l'acquisto, la sottoscrizione o la vendita di partecipazioni in società ed enti di qualunque tipo;
- la creazione di vincoli sulle azioni della Società o delle società partecipate, che attribuiscono a terzi il diritto di voto;
- le decisioni in merito al voto da esprimere in seno alle assemblee straordinarie delle società partecipate, nonché in quelle ordinarie, limitatamente all'approvazione dei relativi bilanci d'esercizio;
- l'acquisto o vendita di titoli e di altri strumenti finanziari a medio e lungo termine di valore superiore a € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila virgola zero zero);
- l'assunzione di finanziamenti;
- la concessione di finanziamenti di valore superiore a € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila virgola zero zero).
- la concessione di garanzie reali o personali.
- nomina il Responsabile di Prevenzione della Corruzione tra i componenti dell'OdV

## **6.2. Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente del Consiglio di amministrazione oltre ad avere i poteri attribuitigli dalla legge e dallo Statuto, quali la rappresentanza legale e istituzionale della Società dinanzi alle Istituzioni tutte, nazionali ed internazionali, regionali e locali, nonché dinanzi a tutte le autorità, incluse quelle giudiziarie e l'uso della firma sociale, gli sono stati attribuiti dal CDA del 17.2.2014 i seguenti poteri e funzioni da esercitarsi a firma singola, nell'ambito dell'oggetto sociale e nell'interesse della Società:

- il coordinamento della predisposizione e dell'invio delle relazioni per i soci, per le istituzioni, per le autorità politiche ed amministrative;
- il controllo sull'attuazione delle direttive di gestione vincolanti contenute nel documento di indirizzo politico-amministrativo, predisposto di concerto dai soci;
- il controllo sull'attuazione degli indirizzi e delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- il controllo sull'attuazione delle politiche del personale in conformità alla normativa applicabile ed agli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- la responsabilità ed il coordinamento dell'Ufficio Legale Contenzioso;
- il coordinamento, di concerto con l'Amministratore Delegato, della predisposizione del Bilancio Sociale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

L'esercizio dei poteri delegati avverrà nell'ambito del budget annuale di spesa predisposto dal Presidente, inserito nel budget annuale generale della Società predisposto dall'AD e da sottoporre all'approvazione del CdA

## **6.3 Amministratore Delegato**

Il CdA, ad eccezione dei poteri e delle funzioni espressamente riservate dalla legge e dallo statuto sociale all'assemblea dei soci, in data 17.2.2014 ha delegato all'AD i seguenti poteri e funzioni da esercitarsi a firma singola nell'ambito dell'oggetto sociale nell'interesse della società e in attuazione delle direttive di gestione vincolanti contenute nel documento di indirizzo politico- amministrativo predisposto di concerto dei soci:

- sovrintendere alla organizzazione delle attività sociali, alla gestione ed al coordinamento delle stesse dando esecuzione agli indirizzi ed alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- attuare le politiche del personale in conformità alla normativa applicabile ed agli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- predisporre il budget annuale generale della Società da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre il progetto di bilancio consuntivo della Società da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, compiendo all'uopo tutti gli atti amministrativi e contabili necessari;

- predisporre e sottoporre almeno ogni sei mesi al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta, nonché sull'andamento economico, amministrativo e finanziario;
- predisporre, con il coordinamento del Presidente, il Bilancio Sociale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- per tutto quanto è correlato funzionalmente alle proprie attribuzioni, rappresentare attivamente e passivamente la Società, in Italia ed all'estero, nei rapporti con le Istituzioni, le entità politiche ed amministrative e con ogni soggetto, pubblico o privato;
- sovrintendere all'organizzazione ed al coordinamento delle strutture aziendali, alle attività relative alle risorse umane, finanziarie e del controllo di gestione, curando i rapporti finalizzati al conseguimento degli scopi sociali ed allo sviluppo della Società;
- compiere ogni attività inerente l'attivazione, la gestione e lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica per l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., ivi inclusi i provvedimenti di aggiudicazione definitiva e di determinazione a contrarre.

Negli ambiti sopra evidenziati compete pertanto all'Amministratore Delegato, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo:

- rappresentare la società avanti qualsiasi ufficio, ente, società anche partecipate, amministrazione pubblica o privata per tutte le operazioni e pratiche concernenti il normale svolgimento degli affari sociali;
- stipulare contratti relativi all'oggetto della società;
- acquistare, vendere e permutare beni mobili, ad eccezione di partecipazioni societarie, titoli finanziari, aziende e rami d'azienda;
- assumere e licenziare personale dipendente e dirigente, fissandone le retribuzioni;
- rappresentare la società nei confronti di tutti gli istituti previdenziali ed assicurativi provvedendo a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro, a titolo esemplificativo per quanto concerne assicurazioni, indennità, tasse;
- firmare la corrispondenza della società;
- aprire e chiudere rapporti di conto corrente bancari e postali;
- richiedere ed accettare fidi bancari e/o anticipazioni, comprese le operazioni bancarie di mediocredito e/o speciali.
- depositare somme e valori senza limiti d'importo su conti correnti bancari e postali già esistenti e compiere qualsiasi operazione concernente il normale svolgimento degli affari sociali su tali conti, nei limiti degli affidamenti concessi, fra cui a titolo esemplificativo: disporre pagamenti, ritirare somme, titoli e valori, trarre assegni, anche a valere sulle facilitazioni e sugli affidamenti concessi;
- negoziare, girare allo sconto e all'incasso tratte e cambiali, girare e incassare vaglia postali e telegrafici, cheque, buoni, mandati, fedi di credito e qualunque altro titolo od effetto di commercio, firmando i relativi documenti e dandone quietanza;
- scontare il portafoglio della società, firmando le occorrenti girate;
- incassare interessi, cedole e dividendi di azioni, ritirare depositi di titoli e valori, addivenendo agli incumbenti necessari;
- addivenire a sistemazioni e a liquidazioni di conti, anche concedendo abbuoni e sconti;
- esigere crediti ed accettarli in qualsiasi forma;
- ritirare da qualunque ufficio pubblico o privato lettere anche raccomandate ed assicurate pacchi, pieghi, valori, titoli, merci ecc., rilasciando ricevute e quietanze liberative;
- acquistare, vendere e permutare autoveicoli con o senza privilegi, ipoteche ed altre garanzie, consentire la cancellazione delle garanzie stesse, procedere a tutte le formalità presso i pubblici uffici competenti per l'immatricolazione degli autoveicoli e per ogni altra procedura;
- rappresentare la società avanti a qualsiasi ufficio dell'Amministrazione Finanziaria, commissione amministrativa o fiscale di qualunque grado, svolgere qualunque pratica riguardante imposte e tasse di ogni genere, firmare dichiarazioni, denunce, ricorsi, memorie, addivenire a concordati e transazioni;

- rappresentare legalmente la società in ogni vertenza di qualsiasi natura nei confronti di chicchessia e pertanto:
  - promuovere e sostenere azioni in qualunque sede giudiziaria, civile, penale ed amministrativa, in qualunque grado di giurisdizione;
  - costituirsi parte civile nei procedimenti penali;
  - nominare periti di parte;
  - eleggere domicilio;
  - promuovere atti esecutivi e conservativi, ottenendo ingiunzioni, precetti, sequestri, pignoramenti, iscrizioni di ipoteche giudiziarie e rivendiche di merci anche presso terzi e i medesimi revocare;
  - curare l'esecuzione di giudicati con ogni mezzo dalla legge concesso;
  - presentare denunce in esecuzione di omologhe, deliberazioni consiliari, querele;
  - rappresentare la società in giudizi di fallimento, fare le relative proposizioni di credito, osservarne la loro vera e reale esistenza, dar voto in concordati, promuovere lo stato di unione, discutere i relativi conti di liquidazione, esigere riparti parziali e definitivi, intervenire in concordati preventivi e compiere tutti gli atti inerenti alla procedura dei medesimi;
  - effettuare davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed in qualunque campo, sede e grado di giurisdizione, dichiarazione di terzo pignorato o di terzo sequestrato;
  - iscrivere ipoteche, costituire privilegi, pegni ed altri oneri reali, consentire in particolare, surroghe, riduzioni, cancellazioni, postergazioni e qualsiasi altra annotazione ipotecaria sui beni di terzi in genere.

Negli ambiti sopra evidenziati spettano all'Amministratore Delegato tutti i poteri per l'amministrazione della Società fino ad un limite di importo per ciascuna operazione - ancorché avvenuta frazionatamente nell'arco dell'anno e salvo che l'operazione non sia stata espressamente prevista nel budget annuale della Società o nei budget relativi alle singole commesse approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società - di € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila virgola zero zero) annui.

In tutti gli ambiti sopra evidenziati l'Amministratore Delegato ha facoltà di rilasciare, in nome e per conto, vece e rappresentanza della Società, nonché revocare procure per singoli atti e/o categorie di atti nonché di nominare e revocare consulenti, avvocati e procuratori alle liti; inoltre l'AD ha visibilità specifica e diretta sull'attività della Direzione Amministrazione e Controllo e della Direzione Affari Generali, con particolare riferimento a tutte le attività relative agli acquisti e agli approvvigionamenti, sia di natura corrente che straordinaria.

In ogni caso le scelte dell'AD risultano sempre fondate su istruttorie predisposte in collaborazione con i Responsabili di Direzione

In presenza di oggettive motivazioni d'urgenza, l'Amministratore Delegato potrà esercitare i poteri riservati al Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione stesso nella prima riunione utile.

### **VALUTAZIONE DEL RISCHIO di commissione dei reati di cui al Decreto:**

L'AD ha la responsabilità dell'amministrazione, della rappresentanza legale e del coordinamento di tutte le attività aziendali; tra queste assumono particolare importanza ai fini dei reati previsti dal Decreto i rischi:

- sull'utilizzazione dei finanziamenti o contributi pubblici;
- sulla tracciabilità della documentazione inerente i processi aziendali.

Tali rischi possono realizzarsi impedendo o sottovalutando l'osservanza alle procedure stabilite e al Codice Etico.

In tal senso, l'eliminazione (o la sostanziale riduzione) dei rischi, si ottiene dall'osservanza delle procedure stabilite e da un controllo volto ad osservare la conformità del comportamento delle risorse umane (dipendenti e collaboratori) alle direttive impartite.

L'AD ha inoltre il compito di predisporre le proposte di offerte per l'assunzione di nuovi incarichi. Sotto questo aspetto egli svolge una funzione di promozione dell'attività.

Le possibili occasioni di condotte, che integrano fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto, possono essere realizzate attraverso il dare o promettere benefici, in modo da indurre il funzionario pubblico a compiere atti non dovuti, quali garantire l'aggiudicazione di una gara, omettere, anticipare o ritardare atti del suo ufficio, a vantaggio della Società.

L'eliminazione (o la sostanziale riduzione) dei rischi, si può ottenere:

- gestendo adeguatamente la tracciabilità della documentazione, fin dai primi contatti con l'Amministrazione pubblica, e gestendo il protocollo aziendale sulla base della procedura approvata;
- osservando le procedure predisposte;
- tenendo sotto controllo i flussi finanziari, gli acquisti di beni "promozionali";
- gestendo le assunzioni con criteri di obiettività.

Nell'ambito della promozione dell'attività, occorre inoltre tenere presente le altre occasioni di realizzare condotte che integrano le fattispecie residue di reati rilevanti ai fini del Decreto:

- finanziamenti o contributi a società o associazioni con finalità di terrorismo: la condotta può essere realizzata includendo volontariamente la società o l'associazione, che ha finalità di terrorismo, nell'ambito dei programmi di sovvenzioni o finanziamenti ed erogando quindi le somme stanziare;
- finanziamenti o contributi a società che svolgono o danno supporto ad attività illecite contro la personalità individuale, richiamate dall'articolo 25-quinquies del Decreto: la condotta può essere realizzata includendo volontariamente la società, che svolge o supporta le attività illecite, nell'ambito dei programmi di sovvenzioni o finanziamenti ed erogando quindi le somme stanziare.
- finanziamenti o contributi ad associazioni per delinquere e di tipo mafioso: la condotta può essere realizzata includendo volontariamente la società, che svolge o supporta le attività illecite, nell'ambito dei programmi di sovvenzioni o finanziamenti ed erogando quindi le somme stanziare.
- finanziamento o contributi a persone fisiche o giuridiche che violano la normativa ambientale con riferimento ai reati di cui al Decreto.
- finanziamento o contributi a persone fisiche o giuridiche che violano la normativa sul lavoro relativa a lavoratori stranieri così come previsto nel Decreto.

L'eliminazione (o la sostanziale riduzione) dei rischi, si può ottenere:

- includendo nelle procedure inerenti l'attività promozionale della Società una norma che preveda di accertare l'attività di fatto svolta dai soggetti possibili destinatari dei finanziamenti o delle agevolazioni;
- includendo un punto di controllo specifico, al riguardo, nelle verifiche dell'OdV;
- esaminando accuratamente i report inerenti l'attività promozionale svolta e gli elenchi dei finanziamenti o dei contributi da erogare.
- richiedendo alle aziende da finanziare il certificato antimafia.
- 

## **6.4 Direzione Amministrazione e Controllo (DACO)**

La Direzione Amministrazione e Controllo è articolata in due unità organizzative: *Amministrazione Generale e del Personale* e *Programmazione e Controllo*. La prima si occupa di tutti gli adempimenti amministrativi, contabili ed del personale (cedolini) della Società, la seconda ha il compito di fornire al vertice aziendale (Presidente e AD) e ai Responsabili Direzione e Servizi un costante monitoraggio dei principali indicatori gestionali delle attività sviluppate attraverso un sistema di reportistica articolato secondo la tipologia di destinatario e di esigenza.

In particolare, il Responsabile Direzione Amministrazione e Controllo assicura, nel rispetto delle disposizioni di legge, il corretto svolgimento delle attività amministrative, finanziarie, tributarie, budgetarie, assicurative e di gestione amministrativa del personale.

Garantisce la predisposizione dei bilanci di esercizio e del controllo di gestione.

Assicura lo svolgimento delle attività di rilevazione in contabilità generale ed industriale dei fatti amministrativi della società, l'elaborazione delle situazioni contabili periodiche, delle dichiarazioni fiscali e dei redditi.

Predisporre il progetto di bilancio, compresa la nota integrativa.

Assicura la predisposizione del budget di esercizio, del budget degli investimenti e del budget finanziario secondo le indicazioni superiori ed in collaborazione con le funzioni ed i servizi interni.

Predisporre i rapporti di controllo che evidenziano gli scostamenti rispetto al budget, assiste la funzione superiore nell'analisi dei risultati di bilancio e finanziari.

Assicura la gestione amministrativa e contabile delle iniziative finanziate.

Provvede all'erogazione dei finanziamenti sulla base dei contratti e patti stipulati e gestisce i piani di ammortamento dei mutui.

Assicura la retribuzione, l'assistenza ed il controllo amministrativo del personale dipendente della società.

Cura le statistiche relative.

### **VALUTAZIONE DEL RISCHIO di commissione dei reati di cui al Decreto:**

Le possibili occasioni di condotte, che integrano fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto, possono essere realizzate attraverso:

- contraffazione, alterazione o omissione di documentazione;
- gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in relazione all'ottenimento o al rinnovo di contratti o convenzioni: dazione o promessa di benefici in modo da indurre il funzionario pubblico a compiere, omettere o anticipare atti del suo ufficio, a beneficio della Società;
- gestione dei rapporti con i funzionari pubblici incaricati di verificare la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali e degli adempimenti relativi al personale dipendente ai fini contributivi e fiscali: dazione o promessa di benefici in modo da indurre il funzionario pubblico a omettere il rilievo di irregolarità;
- elaborazione dei dati contabili e della reportistica su cui si basano i bilanci della Società e le relazioni sulla gestione: esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, fatti materiali non rispondenti al vero, in modo da indurre in errore i destinatari delle informazioni o cagionando un danno patrimoniale ai soci o ai creditori;

L'eliminazione (o la sostanziale riduzione) dei rischi, si può ottenere:

- gestendo adeguatamente la tracciabilità della documentazione, fin dai primi contatti con l'Amministrazione pubblica, e gestendo il protocollo aziendale sulla base delle procedure approvate;
- osservando le procedure predisposte ed in particolare le procedure di Tesoreria;
- predisponendo periodiche verifiche sui flussi finanziari in entrata e in uscita, al fine di rilevarne la conformità alla documentazione aziendale.

## **6.5 Direzione Gestionale (DIGES)**

La Direzione Gestionale è articolata in due unità organizzative: Gestione Risorse Umane e Gestione Progetti.

L'unità Gestione Risorse Umane si occupa di:

- fornire un supporto operativo al Responsabile della Direzione Gestionale per l'individuazione e l'allocatione delle risorse umane sui progetti in fase di lancio;
- raccogliere e proporre soluzioni al Responsabile, effettuando da un lato un'attività di compensazione "trasversale" tra tutti i progetti, dall'altro riportando a sintesi le necessità di ricorsi all'esterno in termini di profili professionali e competenze;
- individuare ed organizzare possibili percorsi di sviluppo formativo per le risorse interne di INSAR assegnate ai diversi progetti e Servizi riportando al Responsabile della Direzione Gestionale le esigenze emerse;
- raccogliere le esigenze specifiche di natura strumentale e materiale venutesi a creare sui progetti, riportando al Responsabile della Direzione Gestionale la sintesi delle necessità di approvvigionamento di beni strumentali dall'esterno;
- trattare gli aspetti di natura sindacale inerenti il personale aziendale riferendo al Responsabile della Direzione Gestionale per quanto attiene le risorse umane operative nella stessa Direzione; all'Amministratore Delegato per tutto il restante personale di INSAR.
- l'assegnazione delle risorse umane ai diversi progetti in via non esclusiva (potrebbero partecipare a più progetti);
- la gestione di tutti i professionisti esterni contrattualizzati sui diversi progetti in capo all'INSAR.

L'unità Gestione Progetti provvede a:

- l'assegnazione del ruolo di Project Manager alle risorse umane ritenute idonee da parte del Responsabile della Direzione Gestionale assistito dal Responsabile Gestione Risorse Umane;
- al coordinamento dei singoli progetti e delle risorse che vi partecipano in raccordo con i Project Manager e/o i Capi progetto;
- al monitoraggio degli avanzamenti progettuali predisposti da parte dell'unità organizzativa che sviluppa il progetto.

L'unità organizzativa che sviluppa il progetto si caratterizza per un organico con competenze e strumenti di tipo "avanzato" funzionali al monitoraggio efficace e tempestivo dei progetti. Nello specifico essa svolge attività di supporto a:

- capi progetto per la verifica degli stati di avanzamento e nel monitoraggio delle attività progettuali consentendo loro di produrre una reportistica aggiornata ed efficace verso la Direzione Gestionale (avendo la funzione di Controllo di Gestione dei progetti aziendali);
- Controllo di Gestione nelle fasi di rendicontazione dei progetti.

Il *Project Manager* assume un ruolo basilare per assicurare l'efficacia funzionale nella gestione del progetto. Il Project Manager ha quale obiettivo essenziale quello di assicurare il rispetto dei costi, dei tempi e della qualità concordati ed il raggiungimento della soddisfazione del committente.

In linea generale il Project Manager viene identificato come il responsabile (capo progetto), nell'intero ciclo di organizzazione, pianificazione,, direzione, valutazione e controllo del progetto. Esso deve essere distinto dalla figura del *Coordinatore di progetto*, ossia colui che agisce sempre nel ruolo di capo progetto, ma che si attiene a specifiche applicative ed organizzative già pianificate e tecnicamente definite a priori.

## **VALUTAZIONE DEL RISCHIO di commissione dei reati di cui al Decreto:**

Con riferimento alle funzioni gestite dalla Direzione Gestionale, la possibilità di incorrere in una responsabilità penale rilevante ai sensi del Decreto riguarda principalmente i reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio.

Nella gestione e promozione dei rapporti tra IN.SAR e PA le condotte potenzialmente suscettibili di responsabilità amministrativa dell'Ente potrebbero concretarsi nel: a) dare o promettere benefici, in modo da indurre il funzionario pubblico a compiere atti non dovuti, quali garantire l'aggiudicazione di una gara, omettere, anticipare o ritardare atti del suo ufficio, a vantaggio della Società (corruzione, artt. 318-319 cp); b) alterare le modalità di funzionamento della

gestione informatica dei dati relativi ai progetti da sostenere con finanziamenti pubblici o errare intenzionalmente nelle immissioni dei dati o degli aggiornamenti, al fine di ottenere o far ottenere un ingiusto profitto, con danno di terzi (frode informatica, art. 640-ter cp)

L'eliminazione (o la sostanziale riduzione) dei rischi citati, si può ottenere: 1) osservando le procedure predisposte; 2) gestendo adeguatamente la tracciabilità della documentazione, fin dai primi contatti con l'Amministrazione Pubblica, e gestendo il protocollo aziendale sulla base della procedura approvata; 3) tenendo sotto controllo i flussi finanziari, gli acquisti di beni "promozionali"; 4) gestendo le assunzioni con criteri di obiettività assegnando l'istruttoria dei progetti da finanziare a risorse che non abbiano interessi nei progetti stessi; 5) attuando ed osservando un programma di attività con adeguata rendicontazione.

Ulteriore area di rischio per la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto può essere individuata nelle condotte atte a falsificare le attestazioni di piani di impresa in modo da indurre la PA ad erogare finanziamenti o contributi non dovuti. L'eliminazione (o la sostanziale riduzione) dei rischi sopra indicati, si può ottenere: gestendo adeguatamente la tracciabilità della documentazione, fin dai primi contatti con l'Amministrazione Pubblica; gestendo il protocollo aziendale sulla base delle procedure approvate; evitando qualsiasi tipo di possibile conflitto di interesse.

## **6.6 Direzione Affari Generali (DAGE)**

La Direzione Affari Generali è articolata in quattro unità: Affari Legali e Societari; Ufficio Legale Contenzioso; Logistica e Approvvigionamenti; Segreteria.

L'unità organizzativa Affari Legali e Societari ha i seguenti compiti:

- realizza gli atti necessari al funzionamento degli organi societari adempiendo a quanto previsto dalle leggi, e dallo Statuto in ordine al buon funzionamento degli stessi ed assicurando l'osservanza degli iter procedurali prescritti; su richiesta dell'Amministratore Delegato, propone programmi di intervento al fine di verificare l'applicazione di disposizioni di legge o di normative esterne e di norme, procedure e metodologie interne e verifica l'applicazione delle corrette prassi;
- assicura, in collaborazione con le altre Direzioni, la predisposizione di tutti i documenti societari relativi alle società partecipate;
- verifica gli affari legali e societari, per quel che concerne le attività di studio, impostazione e gestione, anche in eventuale collegamento con consulenti legali esterni, degli aspetti legali delle pratiche INSAR verso soggetti terzi (diversi da beneficiari dei servizi/progetti);
- imposta, dal punto di vista normativo e civilistico contrattuale, gli approvvigionamenti aziendali di natura corrente per il funzionamento della società in generale e quelli più strettamente inerenti alle esigenze tecniche dei diversi progetti espresse dal Responsabile della Direzione Gestionale, sia di natura materiale e strumentale (beni) che per prestazioni di servizi, secondo le specifiche tecniche indicate ai fini dell'approvvigionamento;
- cura la definizione di norme, procedure e standard in materia di contratti;
- rappresenta la Società nei rapporti con la Camera di Commercio, l'Ufficio Italiano Cambi e tutti gli uffici pubblici, curando il deposito dei relativi atti presso gli uffici medesimi;
- assistere l'AD nella disamina, redazione e perfezionamento dei contratti (ad esempio: stipulare, modificare e risolvere contratti di mutuo relativi a finanziamenti, a medio e lungo termine, approvati dai competenti Organi della Società, fissandone le condizioni, modalità e garanzie, anche reali, e quindi accettare ipoteche e privilegi che fossero richiesti a garanzie dei mutui stessi; consentire riduzioni, cancellazioni, surroghe e postergazioni di ipoteche, consentire l'esecuzione e annodamenti ipotecari, anche di cancellazione, con manleva dei Conservatori dei Pubblici Registri da responsabilità, togliere sequestri, opposizioni ed altri impedimenti di qualsiasi genere, il tutto anche senza pagamento o garanzia, in conseguenza di specifiche delibere dei competenti Organi della Società);

- emette gli ordini di acquisto di servizi e prestazioni legali;
- cura l'integrazione e l'aggiornamento online delle informazioni societarie rilevanti ai sensi del Piano Triennale Anticorruzione;

L'Ufficio Legale Contenzioso per recupero crediti ha il seguente compito:

- emettere l'ordine di acquisto di servizi e prestazioni legali esclusivamente in relazione alle controversie di recupero crediti.

L'unità organizzativa Logistica e Approvvigionamenti ha i seguenti compiti:

- si occupa della logistica di INSAR, intesa come attività di gestione, distribuzione e manutenzione per ciò che attiene ai fabbisogni interni di funzionamento in termini di materiali, attrezzature e spazi di lavoro.

La Segreteria è una unità organizzativa di staff non esclusiva essendo a disposizione del CDA, della Presidenza, dell' AD e dei Dirigenti. Essa fornisce supporto di tipo tecnico e organizzativo ai predetti soggetti.

### **VALUTAZIONE DEL RISCHIO di commissione dei reati di cui al Decreto:**

Con riferimento alle funzioni gestite dall'unità Affari Legali e Societari Direzione Affari Generali, la possibilità di incorrere in una responsabilità penale rilevante ai sensi del Decreto riguarda principalmente i c.d. reati societari.

I Dirigenti della predetta area, occupandosi di depositare presso l'Ufficio imprese o la Camera di Commercio, il bilancio e gli altri documenti contabili obbligatori, potrebbero esporre INSAR al rischio di reati come le "False comunicazioni sociali", nel caso in cui manipolassero illecitamente gli stessi.

Il rischio potrebbe manifestarsi ad esempio in presenza di condizioni particolarmente sfavorevoli per la Società, allorché diventi rilevante evitare di rendere di pubblico dominio notizie o situazioni negative, che determinano danni all'immagine o che riducono il "rating" societario.

Con riferimento alle funzioni gestite dall'unità Ufficio Legale Contenzioso il maggiore margine di rischio si concreta nei casi in cui non si osservino le prescrizioni indicate nella procedura p. 20401 (Approvvigionamenti), in merito all'acquisto di servizi e prestazioni legali.

Con riferimento alle funzioni assegnate all'unità Logistica e Approvvigionamenti, non si ravvisano particolari aree di rischio rilevanti per la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Con riferimento alle funzioni gestite dalla Segreteria, si ravvisano le medesime aree di rischio rappresentate per i soggetti cui la medesima presta supporto tecnico e organizzativo (CDA, Presidenza, AD e Dirigenti).

## **7. L'OPERATIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **7.1 Le verifiche periodiche**

Il presente *Modello* prevede più tipologie di verifiche:

- A. **verifiche sugli atti:** gli Organi Sociali e i Responsabili di Direzione dovranno comunicare preventivamente all'*Organismo di Vigilanza* i principali atti della Società (ad esempio:

operazioni straordinarie, appalti di particolare entità, budget annuale, partnership, acquisizione o cessione di partecipazioni, accordi con altre società, ecc.); dovranno inoltre fornire la seguente documentazione: a) "Schede intervento", contenenti i dati delle diverse fasi di gestione delle Iniziative; b) contratti stipulati, convenzioni sottoscritte, progetti avviati, incarichi ricevuti e confermati e quant'altro impegni la Società con la Pubblica Amministrazione e con terzi; c) dichiarazioni, rilasciate dai dipendenti e collaboratori, in forma tale da tutelare la privacy del soggetto, circa i rapporti di parentela o di affinità con soggetti che appartengono alla Pubblica Amministrazione; d) verbali del CDA, del Collegio sindacale e della documentazione scambiata con la Società di revisione incaricata della certificazione del bilancio. Periodicamente l'OdV procederà a una verifica dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in aree di attività a rischio;

- B. verifiche delle procedure:** con cadenza almeno trimestrale l'OdV procederà alla verifica sull'effettiva applicazione del presente *Modello*, secondo le modalità stabilite; il contenuto e le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sulle procedure è riportato in allegato;
- C. esame delle segnalazioni pervenute:** l'OdV dovrà esaminare tempestivamente le segnalazioni di cui al paragrafo 4.3.1, pervenute alla sua attenzione; per ciascuna dovrà lasciare evidenza del ricevimento, del riscontro eseguito, delle azioni intraprese e delle eventuali segnalazioni effettuate agli altri soggetti interessati (AD, Collegio sindacale, Autorità Giudiziaria, ecc.);
- D. esame dell'informativa prevista dalle procedure interne:** l'OdV dovrà frequentemente prendere visione della documentazione indicata al paragrafo 4.3.2 e selezionare i documenti che presentano segnalazioni di irregolarità o che riportano anomalie: in tali casi dovrà chiedere chiarimenti al soggetto che ha emesso il documento, lasciando traccia dell'azione intrapresa;
- E. verifiche sulla gestione:** periodicamente l'OdV effettuerà verifiche sulle risultanze della contabilità generale, incrociando i dati raccolti con il budget e con i report gestionali presentati.

Periodicamente l'Organismo di Vigilanza emetterà un rapporto sull'attività svolta, contenente l'indicazione delle verifiche effettuate e delle segnalazioni ricevute, l'esito delle azioni intraprese e dei riscontri ricevuti.

Il rapporto di cui sopra verrà trasmesso all'AD e al Collegio Sindacale.

Per ogni dettaglio in merito all'operatività dell'Organismo di Vigilanza di rinvia alle procedure:

- P90001 L'Organismo di Vigilanza: premesse e principi
- P90101 Protocollo speciale OdV
- P90102 Vigilanza continuativa e rapporti con gli Organi Sociali
- P90103 Verifiche periodiche